

# **CACEM SRL**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,**

**GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001**

**VERSIONE 2 DEL FEBBRAIO 2023**

## INDICE

<b>SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI</b> .....	4
1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI .....	4
2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO .....	4
3. SEGUE: CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001 .....	5
4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO .....	21
5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001 .....	24
6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO .....	26
<b>SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO</b> .....	28
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI CACEM SRL - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA .....	28
<b>SEZIONE III – CACEM SRL: ATTIVITA' SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</b> .....	32
1. INTRODUZIONE DELL'AZIENDA .....	32
2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA'-INTERLOCUTORI .....	33
3. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO E RAPPORTI TRA IMPRENDITORIALITÀ E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL CICLO DEL CEMENTO .....	36
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	50
4.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE .....	51
4.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO.....	53
4.3. SISTEMA PROCEDURALE .....	54
4.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO .....	56
4.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	56
4.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	57
<b>SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI</b> .....	58
A.01 ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO.....	86
<b>A.02 ATTIVITA' COMMERCIALE E GESTIONALE</b> .....	93
<b>A.03 ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	98
<b>A.04 ATTIVITA' DI GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b> .....	100
<b>A.05 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI</b> .....	104
<b>A.06 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b> .....	108
A.07 ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 D.LGS. 81/2008.....	112
A.08 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	115

SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING) .....	117
6.1. Apparato disciplinare e sanzionatorio .....	117
6.2. Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing) e relativo sistema sanzionatorio .....	120
SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO..	121

## **SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI**

### **1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI**

Il D.lgs. 231/2001 introduce nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità "amministrativa" a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto", commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

### **2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO**

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica "allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, comma 3).

### **3. SEGUE: CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001**

#### *A. COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: GLI AUTORI DEL REATO*

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del "sottoposto" all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia all'Allegato "I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001"

#### **A.1. I REATI PRESUPPOSTO- UNA VISIONE D'INSIEME**

Il principio di legalità sancito dall'art. 2 del D.lgs. 231/2001 postula che l'ente risponde non di qualunque reato commesso nel suo interesse o a suo

vantaggio, ma soltanto di quelli espressamente enumerati dalla dallo stesso decreto dagli artt. 24-26, costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere una gamma di tipologie delittuose ampia ed eterogenea, in gran parte estranea all'area del diritto penale dell'economia.

Il nucleo originario dei reati imputabili alla persona giuridica è quello costituito dagli **artt. 24 e 25** del decreto. Si tratta di una serie di delitti dolosi commessi in danno della Pubblica Amministrazione o delle Comunità europee. In particolare, sono incluse sin da principio tra i reati-presupposto le fattispecie di:

- **malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316bis c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie** (art. 316ter c.p.);
- **corruzione** (artt. 318, 319, 319bis, 319ter comma 1 e 2, 320, 321, 322, 322bis c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.).

Peraltro l'art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 è stato recentemente modificato a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, recante *Disposizioni per la*

*prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*

In particolare, con l'art. 77 della c.d. legge anticorruzione il legislatore ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», prevista dall'art. 319 *quater* c.p.

Poco dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, sono entrati nel novero dei reati che determinano la responsabilità dell'ente un elenco di **falsi nummari** (introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, e inseriti nell'*art. 25 bis* del d.lgs. 231), che a ben vedere non risultano nel nostro paese di frequente realizzazione all'interno di imprese che non siano intrinsecamente criminali. Dunque, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la loro introduzione è stata determinata dalla necessità di adeguamento della normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000), giustificate dalla circostanza che in numerosi paesi dell'Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private.

Ben più significativo l'inserimento (ex art. 3 d.lgs. 61/2002) dei **reati societari** nell'ambito applicativo del decreto 231, precisamente all'art. *25ter*.

Peraltro, la **L. 28 dicembre 2005, n. 262**, recante *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste originariamente dal presente articolo fossero

raddoppiate. Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 190/2012 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto la **corruzione tra privati**, limitatamente alle ipotesi previste dal **terzo comma dell'art. 2635 c.c.**, ossia nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, corrompa i soggetti apicali o sottoposti di altra società (indicati più precisamente dai primi due commi della medesima norma) perché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società per cui operano. In tal modo si è limitata la responsabilità solo all'ente del quale è vertice o dipendente il corruttore. Il d.lgs. 38/2017, ha inoltre aggiunto, fra i reati presupposto, anche l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sono stati inclusi all'**art. 25quater** i **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (integrati, con la l.n. 153/2016, che colpisce anche le attività di finanziamento al terrorismo), e, mediante la legge 11 agosto 2003, n. 228, all'**art. 25quinquies** sono stati inseriti i **delitti contro la personalità individuale** (categoria arricchita con l'introduzione, ad opera della l.n. 199/2016, dell'intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori", c.d. caporalato). In tal modo si è esteso l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi in primo luogo ad un contesto caratterizzato essenzialmente da "imprese-associazioni criminali".



Più coerente con l'obiettivo originario del D.lgs. 231/2001, connesso alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto, appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'art. **25sexies**, che disciplina **i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, è stato poi aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'**art. 25quater-1** che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** sanzionate all'art. 583bis c.p.

Nel medesimo contesto temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte del crimine organizzato internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della c.d. convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000 e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di **reati aventi il carattere della transnazionalità** (precisamente, i reati di “Associazione a delinquere”, “Associazione di stampo mafioso”, “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di immigrazione clandestina, e infine i delitti di cui agli art. 378 c.p. “favoreggiamento personale” e art. 377bis c.p. “induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"). A tali figure di reato, la l.n. 186/2014 ha aggiunto il delitto di "autoriciclaggio".

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Una ulteriore e rilevante integrazione all'elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" – che ha introdotto all'**art. 25septies** i **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**. La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall'art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive, di

cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha sollevato non pochi dubbi sulla interpretazione in tali ipotesi del criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del decreto 231, orientato su responsabilità individuali dolose. Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell' "interesse" (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'**art. 25octies** che estende la responsabilità degli enti ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha successivamente previsto l'**art. 24bis** che include nel catalogo dei reati-presupposto una serie di **fattispecie in tema di criminalità informatica**.

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala poi l'inserimento dell'art. **24ter** che ha previsto tra i reati presupposto anche una serie di **delitti di criminalità organizzata** (che inizialmente, ai sensi della legge 146/2006, assumevano rilievo ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 solo se aventi il

connotato della transnazionalità). Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416bis c.p., 416ter c.p., 630 c.p.; art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel Decreto 231: l'**art. 25bis lett. f bis**, che ha incluso i **delitti di contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi** (art. 473 c.p.) e di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.); l'**art. 25 bis-1** avente ad oggetto i **delitti contro l'industria e il commercio**; e l'**art. 25novies** che fa riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Nello stesso art. 25novies, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato inserito il reato-presupposto di "**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" (di cui all'art. 377bis c.p.) che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 121/2011, è oggi contenuto all'autonomo **art.25decies**. Peraltro, con la medesima normativa il legislatore ha introdotto, all'**art. 25undecies** del D.lgs. 231/2001, anche taluni **reati ambientali**, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato dalle navi. La maggior parte delle fattispecie inserite nel catalogo sono contravvenzioni dolose ma anche colpose. Si ripropongono, pertanto, le perplessità, già segnalate in occasione della introduzione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per i delitti contro la vita

e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la compatibilità del criterio di imputazione dell'interesse dell'ente con la struttura colposa delle disposizioni in parola.

**Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109**, in occasione dell'*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, con l'art. 2, ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25duodecies**, con riferimento all'*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, previsto dall'articolo 22, comma 12bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successivi aggiornamenti).

Nel quadro degli interventi di ampliamento del catalogo dei reati presupposto, infine, si è già avuto modo di segnalare la recente **legge 6 novembre 2012 n. 190** che, come si è visto, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319quater c.p. sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

La legge n. 167/ 2017, infine, ha introdotto un ulteriore articolo, il 25 terdecies, che arricchisce il catalogo dei reati presupposto anche dei delitti di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 3, co.3bis, l.654/1975 ratifica della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adesso sostituito, ad opera dellal.n.21/2018, dall'art. 604 bis c.p. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Con la **legge 3 maggio 2019, n. 39**, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*», sono state introdotte diverse novità, d'immediata rilevanza penalistica, riguardanti la commissione dei reati di **«frode in competizioni sportive» e di «esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.**

In particolare, accanto alla previsione della confisca obbligatoria, anche per equivalente, da disporsi nei casi di condanna o di patteggiamento per taluno dei predetti delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, l'ulteriore novità, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si è invece sostanziata nell'introduzione del nuovo articolo 25-*quaterdecies* nel testo del D.lgs. n. 231/2001.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha ulteriormente ampliato il catalogo dei c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente prevedendo che, in relazione alla commissione di una delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applichino nei confronti dell'ente, eventualmente responsabile, le sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote, per i delitti, ovvero, fino a duecentosessanta quote, in caso di contravvenzioni. Si è inoltre sancita, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Nello stesso anno 2019 sono state introdotte ulteriori modifiche normative in particolare si segnala quanto disposto dall'art. 39 “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti” del Decreto Legge 26/10/2019 n. 124

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha apportato, tra l'altro, modifiche ai reati tributari soprattutto con riferimento all'inasprimento delle pene previste dalle fattispecie incriminatrici.

In particolare al comma 2: “Dopo l'art. 25 quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, è aggiunto il seguente: “Art. 25 – quinquiesdecies (Reati tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Al comma 3 del predetto articolo 39 si aggiunge che le disposizioni sia del comma 1 (modifiche ai reati tributari) che del comma 2 ( introduzione art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/01).

Con l'entrata in vigore del D.L. 124/19 e dopo le modifiche approvate dalla Camera, la responsabilità amministrativa delle società ed enti, chiamati a rispondere in caso commissione di **reati tributari**, risulta significativamente estesa rispetto alle previsioni originarie del provvedimento in trattazione. Si rafforza ancora di più l'esigenza di dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati presupposto. L'introduzione normativa nel catalogo dei reati presupposto dell'articolo Art. 25 – quinquiesdecies (Reati tributari), evidenzia la particolare attenzione del legislatore a voler chiamare a responsabilità da reato tutti quegli Enti che chiamati a rispondere di uno dei reati presupposto, non si sia dotato di un idoneo modello organizzativo.

Infatti come noto secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, **anche se non**

**esclusivo, o a suo vantaggio** (*indipendentemente dalla circostanza che detto interesse si sia concretamente realizzato*): **a)** da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; **b)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 231/01, la **responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato non sia identificata o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.**

La responsabilità dell'ente, invece, è **esclusa** qualora le persone ritenute responsabili dell'illecito penale abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Il legislatore è ulteriormente intervenuto con il **D.lgs. 75/2020** con cui sono state apportate rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato, principalmente collegate ai delitti contro la P.A. e in materia tributaria e doganale, contenute nel codice penale e in leggi speciali inasprendo il trattamento sanzionatorio, e amplia il novero dei **reati presupposto previsti dal D.lgs. 231** del 2001. Con riferimento alle modifiche introdotte in tema di responsabilità degli enti (**D.lgs. 231/01**), si segnala come:

1. **l'art. 24 d.lgs. 231/01** viene arricchito dalle ipotesi di: **frode** nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986;



2. **l'art. 25 d.lgs. 231/01** segna, invece, l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: **reato di peculato** di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
3. **l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01** vede l'estensione dei **reati tributari** (recentemente introdotti, [qui](#) un nostro articolo in merito). Il decreto prevede l'estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA** per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

-dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000,

-omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000,

-indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;

4. **l'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01** viene introdotto al fine dell'estensione della responsabilità degli enti per il **delitto di contrabbando**, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973

Le **ultime modifiche al decreto 231** sono state introdotte dalla **Legge 9 marzo 2022 n.22**, che ha aggiunto gli **articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies** e quindi ampliato l'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

I **due nuovi articoli** del decreto 231 si intitolano "**Delitti contro il patrimonio culturale**" e "**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**". Come per gli altri articoli della Sezione III

(Responsabilità amministrativa da reato) del decreto, ciascuno dei due nuovi articoli rimanda a quelli del Codice Penale che definiscono il **reato per cui l'ente diviene perseguibile** nel caso in cui il reato sia commessa da un soggetto che opera in posizione apicale o subordinata dell'ente, senza che questo abbia fatto **nulla per impedirlo e ricavandone un vantaggio**.

*B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE*

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente stesso, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a

beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). L'Ente tuttavia non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

#### 4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

##### *A. LE SANZIONI PECUNARIE*

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

##### *B. LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO*

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

### *C. LE SANZIONI INTERDITTIVE*

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i*) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii*) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii*) messo a disposizione il profitto conseguito.

#### *D. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA*

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

## **5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001**

L'ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente non è responsabile se dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. *a*, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello



richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell'art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare devono essere richiamati:

- (1) **l'art. 30 del D.lgs. 81/2008**, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 per le parti del Modello specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- (2) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra, è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento.
- (3) **Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all'art. 416bis**, la giurisprudenza e la prassi disponibili con riferimento al sistema delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, c.d. "Codice Antimafia".

Va inoltre ricordato che con la Legge 161/2017 il legislatore ha apportato importanti modifiche al c.d. Codice Antimafia. In particolare, con l'aggiunta dell'art. 34 *bis*, è stato previsto il c.d. **controllo giudiziario** delle imprese a rischio di infiltrazione mafiosa. Tale istituto prevede che, quando l'agevolazione alle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 34 risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività, il Tribunale dispone il controllo giudiziario nei confronti delle attività economiche e delle aziende interessate per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

In particolare, fra le attività che il tribunale può imporre all'azienda, la legge **esplicitamente contempla l'adozione e l'efficace attuazione di misure organizzative ai sensi degli art. 6 e 7 del dlgs 231/2001.**

Il carattere innovativo dell'istituto risiede anche nel fatto che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ex art. 84, co. 4, Codice Antimafia possono esse stesse richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario, **sottraendosi in questo modo agli effetti pregiudizievoli dell'interdittiva, che verrebbe dunque sospesa.**

## **SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO**

### **1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI CACEM SRL - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA**

Il MODELLO 231 è di conseguenza così strutturato:

- l'analisi e la mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva multidimensionale:

- (1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la specifica rilevanza per la Società)
- (2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili con riferimento agli specifici reati presupposto rilevanti)


Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti “output” nella Sezione IV (mappatura lato-reato) e nella Sezione V (mappatura lato-attività sensibile), deve essere intesa come un processo unitario in cui le due prospettive si presentano interconnesse e inscindibili:

- dalla prospettiva di cui al precedente punto (2) derivano i principi ed i requisiti organizzativi di ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del MODELLO 231;

- Protocolli/procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono caratterizzati dalla compresenza di “regole” da seguire e “misure di sicurezza” atte a prevenire l'elusione fraudolenta delle regole stesse
- Sistema sanzionatorio
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo


I principi ispiratori e regolatori del MODELLO 231 trovano inoltre evidenza pubblica nel Codice Etico e di comportamento.

La metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di **risk management** con la previsione dei seguenti passaggi.



Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è associato un rating di rischio derivante dall'analisi e progressiva raffinazione sulla base:

- dell'attività svolta
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica esistente)
- del potenziale interesse o vantaggio dell'ente



Una volta assegnato il rating di rischio, si procede alla c.d. “gap analysis”, finalizzata ad evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine di raggiungere un adeguato livello di prevenzione.

Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello stesso:

- A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto dalle procedure esistenti o da specifici protocolli riportati nel Modello 231

- B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure)
- C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante

## **SEZIONE III – CACEM SRL: ATTIVITA' SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Punto di partenza per la costruzione del Modello 231 è l'identificazione delle attività svolte al fine di evidenziarne i relativi rischi.

### **1. INTRODUZIONE DELL'AZIENDA**

La società CACEM srl ha iniziato la propria attività di produzione cementi nel centro di macinazione di Sessa Aurunca nell'aprile 2010, con l'obiettivo di proseguire in un percorso industriale intrapreso dalla famiglia Caturano sin dal 1960.

La Cacem srl offre leganti idraulici sia di tipo Portland che Pozzolanico, garantendo i migliori risultati in tutti i campi di applicazione, per poter soddisfare al meglio le esigenze che il mercato richiede.

Nel proprio impianto, vengono effettuati rigorosi controlli sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti che grazie al lavoro svolto dal nostro laboratorio analisi, adeguatamente attrezzato, assicura il massimo livello di costanza dei parametri richiesti e, quindi, un'elevata qualità del prodotto. I cementi sono, infatti, conformi per composizione, requisiti e specifiche tecniche alla norma europea UNI EN 197-1 recepita in Italia dal D .M. 13.09.1993, alla norma europea UNI EN 197-2, dal C.N.R. tramite l' I.T.C ( Istituto per le Tecnologie della Costruzione) per il controllo del prodotto e dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2004 per la salvaguardia ambientale.

La divisione Prefabbricati della Cacem S.r.l., produce capannoni industriali, commerciali, artigianali ed agricoli con copertura a tetto piano, doppia pendenza o con sistema a tegoli Y e travi canale. Realizza inoltre edifici prefabbricati civili e sociali, tribune sportive e solai precompressi.



La produzione si avvale di tecnologie di ultima generazione: un avanzato impianto di betonaggio automatico, l'utilizzo di casseformi di concezione moderna e di un sistema di maturazione a vapore, oltre alla dotazione di pesanti mezzi per la movimentazione dei prodotti all'interno dei cantieri.

L'azienda si sviluppa su una superficie complessiva di circa 70.000 mq, di cui circa 14.000 coperti sono adibiti alla produzione.

## **2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA'-INTERLOCUTORI**

### **Stabilimento Produzione Prefabbricati in C.A. C.A.P. - Vitulazio**

- Descrizione attività svolte:
  - Progettazione e realizzazione prefabbricati
  - Acquisto materie prime necessarie per la realizzazione dei prefabbricati
  - Eventuale posa in opera dell'opera
- Tipologia di clientela e area geografica di riferimento
  - La clientela è costituita per il 10% da imprese edili e per il restante 90% da aziende operanti in vari settori (industriale/produzione e commerciali). Le commesse hanno un valore compreso tra i 100 mila euro e i 5 milioni di euro e non vengono acquisite informazioni riguardanti eventuali finanziamenti/crediti d'imposta di cui il cliente usufruisce. Il rapporto tra preventivi e commesse è pari a 500/10
  - Area di riferimento: principalmente tutto il territorio campano (con un raggio di circa 400 km); occasionalmente Puglia e Molise

## **Stabilimento Produzione Cemento – Sessa Aurunca**

- Descrizione attività svolte:
  - Acquisto materie prime necessarie per la produzione di cementi (tramite macinazione)
  - Commercializzazioni tramite agente (e procacciatori d'affari) o direttamente a privati (in sacchi)
- Tipologia di clientela e area geografica di riferimento
  - Cemento sfuso: aziende produttrici di calcestruzzo, per la quasi totalità “intragruppo”
  - Cemento in sacchi: rivenditori/commercianti tramite agente commerciale e procacciatori d'affari
  - Area di riferimento: tutto il territorio campano e le regioni limitrofe tramite la rete commerciale (agente commerciale e procacciatori d'affari)

## **Stabilimento per produzione inerti calcarei con annessa cava di estrazione del calcare – Santi Cosma e Damiano**

- Descrizione attività svolte:
  - Estrazione da cava
  - Acquisto materie prime necessarie per la produzione di inerti
  - Commercializzazioni tramite agenti
- Tipologia di clientela e area geografica di riferimento
  - Aziende “intragruppo”
  - Colacem, la quale acquista gli inerti e rivende al gruppo il clinker

- Area di riferimento: territorio in cui operano le aziende intragruppo

### **Cava di estrazione dell'argilla – Località La Caia**

- Descrizione attività svolte:
  - Estrazione da cava
  - Scavo e carico affidato a terzi
- Tipologia di clientela e area geografica di riferimento
  - Colacem, acquista l'argilla e inerti e rivende al gruppo il clinker
  - Area di riferimento: territorio in cui operano le aziende intragruppo

A queste attività vanno aggiunte quelle comuni ai singoli impianti, ossia:

- Attività amministrative
- Attività finanziarie
- Gestione del personale

Dalla descrizione sopra riportata è possibile sintetizzare le attività svolte in una  
**MATRICE ATTIVITA' SVOLTE/INTERLOCUTORI:**

<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>	<b>INTERLOCUTORI E STATUS GIURIDICO</b>
Produzione prefabbricati	Clienti aziende  Clienti PA – rapporti indiretti in filiera  Clienti PA – rapporto indiretto (es. finanziamenti pubblici erogati a clienti)
	Fornitori (materie prime e smaltimento rifiuti)

	Enti (autorizzazioni, verifiche)*
	Personale
Produzione e vendita di cemento	Clienti aziende
	Clienti privati
	Fornitori (argilla)
	Personale (agenti)
Estrazione e vendita del calcare	Clienti aziende
	Clienti “intragruppo”
	Enti (autorizzazioni, verifiche)
Produzione e vendita di inerti calcarei	Clienti aziende
	Clienti “intragruppo”
	Clienti PA – rapporto indiretto (filiera)
	Fornitori
	Personale
Produzione e vendita di argilla	Clienti aziende
	Fornitori (in particolare società affidataria scavo e movimentazione)
	Personale


### **3. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO E RAPPORTI TRA IMPRENDITORIALITÀ E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL CICLO DEL CEMENTO**

**Il contesto criminale: la delittuosità in provincia di Caserta**

Il tasso di delittuosità provinciale è un primo dato di sfondo per caratterizzare il quadro territoriale della provincia di Caserta e iniziare a comporre il contesto di riferimento all'interno del quale le imprese e gli operatori economici operano.

Il grafico che segue mostra l'andamento annuale del tasso di delittuosità, calcolato in base al numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria per 100.000 abitanti.

Da quanto emerge, in Campania – sebbene sia Napoli la provincia con il substrato criminale più radicato e multiforme (specialmente per il tasso di delittuosità della città di Napoli, di 6.200 delitti per 100.000 abitanti) – Caserta si attesta al secondo posto.



*Figura 1) Tasso di delittuosità: delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria per 100.00 abitanti (confronto per province della Campania, Campania, Mezzogiorno e Italia)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Fonte: rielaborazione su dati Istat, in Rinaldi e De Luca 2019, Local Contexts and the Spatial Distribution of Criminal Phenomena. A Geographical Analysis, in M. Massari e V. Martone, Mafia Violence, Routledge 2019.

Come si evince, tra il 2010 e il 2015 si registra un aumento generalizzato della delittuosità: il trend di crescita sia in Italia che nel Sud, è più sostenuto nei primi tre anni, per poi cominciare a decrescere. In tal caso Caserta presenta un andamento opposto, evidenziando una ripresa della delittuosità a partire dal 2013.




Figura 2) Trend del tasso di delittuosità: delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria per 100.000 abitanti (confronto per province della Campania, Campania, Mezzogiorno e Italia) (Valore 2010=100)<sup>2</sup>

Con riferimento specifico alla criminalità organizzata di stampo mafioso è possibile poi misurare l'intensità del fenomeno, attraverso la selezione di alcuni indicatori statistici che figurano come specifici marcatori della presenza del crimine organizzato nelle province italiane. Seguendo la metodologia messa a punto in ambito statistico e

<sup>2</sup> Fonte: rielaborazione su dati Istat, in Rinaldi e De Luca 2019, Local Contexts and the Spatial Distribution of Criminal Phenomena. A Geographical Analysis, in M. Massari e V. Martone, Mafia Violence, Routledge 2019.

largamente in uso in letteratura <sup>3</sup>, è possibile delineare l'intensità della presenza mafiosa in provincia di Caserta comparativamente alle altre province a più elevata densità mafiosa. Si tratta dell'indice denominato *power syndicate* che considera l'andamento concomitante di un cluster di 5 indicatori riferibili ad altrettanti fenomeni "spia" del controllo mafioso del territorio <sup>4</sup>:


1. Associazione mafiosa
2. Estorsioni
3. Omicidi di tipo mafioso
4. Beni confiscati
5. Scioglimenti consigli comunali

Di seguito sono elencate le 14 province con più elevati valori medi rispetto al dato nazionale, distinguendo due periodi (2004-2007 e 2008-2011). Come si evince, Caserta scala la classifica delle province italiane a più elevata densità mafiosa passando dal 7° posto (2004-2007) al 3° posto (2008-2011).

---

<sup>3</sup> Si veda A. Asmundo, Indicatori e costi della criminalità mafiosa, in R. Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra*, Donzelli 2011.

<sup>4</sup> L'elaborazione è basata su dati tratti dalle statistiche Istat sui delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria, dai dati del Ministero dell'Interno (per i Comuni sciolti) e dai dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati confiscati (ANSBC).



**Figura 3) Presenza e intensità della criminalità organizzata nelle 14 province italiane a più elevata densità mafiosa. Indice di *power syndicate* (confronto tra le medie anni 2004-2007 e 2008-2011)**

In provincia di Caserta, come nelle altre province a elevata densità mafiosa, la dimensione economica e dei livelli di sviluppo non può essere tenuta distinta dall'evoluzione e dall'operatività del tessuto criminale locale. Come ampiamente riconosciuto nella letteratura specialistica, il controllo del territorio (di cui l'estorsione è elemento prevalente, uno dei «marcatori» nell'indice di *power syndicate*) rappresenta una base per l'accumulazione di risorse ma anche di reputazione criminale utile ad affermare i clan in quanto gruppo di potere territoriale, accreditandoli per conseguenti relazioni collusive e di scambio con soggetti posti fuori dal perimetro delle organizzazioni.

Un potenziale relazionale che i clan della camorra casertana hanno reimpiegato e reimpiegano tuttora capitalizzandolo in un sistema di collusione diffusa poggiato sulla complicità di imprenditori e professionisti per la penetrazione nei mercati,



sull'appoggio di dirigenti, funzionari pubblici politici locali per la penetrazione nelle pubbliche amministrazioni locali. L'elevato dato sui consigli comunali sciolti in provincia di Caserta ne è testimonianza plastica. Dal 1991 al 2017 in Provincia di Caserta sono stati emessi 35 decreti di scioglimento ai sensi degli artt. 143-146 del d.lgs. n. 267 del 2000. I comuni di Casal di Principe, Casapesenna, Grazzanise e San Cipriano d'Aversa hanno subito 3 decreti ciascuno nel periodo considerato.

Sul fronte del sistema economico, nel tempo i clan casertani hanno mostrato un crescente interessamento per il reinvestimento nei settori legali, costruendo relazioni con l'imprenditoria, le professioni e i circuiti bancari. I lavori empirici sull'imprenditoria camorristica nel casertano hanno mostrato che nel feudo dei clan cosiddetti Casalesi la forza della regolazione criminale dell'economia ruota attorno a un tessuto connettivo e di consenso diffuso che, a partire dal controllo delle pubbliche amministrazioni e tenendo dentro interi segmenti della società, riesce a far sì che l'economia criminale sia divenuta prassi. Analogamente ad altre aree a elevata densità mafiosa, in questo contesto il sistema economico ha registrato un «processo di aggiustamento patologico», incastrandosi in una peculiare costruzione sociale del mercato in cui gli scambi occulti e gli accordi collusivi possono finire per essere concepiti dagli attori economici non solo come un modo per “fare azienda”, ma talvolta persino come l'unico modo per sopravvivere economicamente.

### **La criminalità organizzata nel ciclo del cemento in Campania: evoluzione e tendenze recenti**

Il ciclo del cemento è uno dei settori di maggiore interesse per le mafie italiane che nell'edilizia consolidano il reinvestimento imprenditoriale nell'economia legale. Le

camorre in Campania non fanno eccezione: sin dagli anni Settanta i clan sfruttano il profondo processo di urbanizzazione che coinvolge la regione, esito dell'espansione metropolitana di Napoli verso i principali canali di traffico dell'entroterra.

L'area di Caserta, dopo un periodo di lunga espansione durante gli anni sessanta e settanta, ha registrato una forte riduzione dei finanziamenti dello Stato alimentando lo spettro della disoccupazione. In tale contesto, il ciclo edilizio resta l'unico settore in grado di accogliere le migliaia di operai espulsi dalla fabbrica e non più adatti all'agricoltura: mentre l'industria perde occupati e imprese, il settore delle costruzioni registra un aumento del 52% nel decennio 1981-1991. Sul fronte della gestione degli enti territoriali si assiste ad uno sviluppo autoalimentato dalla spesa pubblica e incentrato sul ciclo edilizio. Tuttavia, l'assenza del piano regolatore da parte dei comuni e una classe amministrativa compiacente ha favorito un modello di sviluppo che fa proprio del ciclo edilizio il suo centro e ha consentito alle organizzazioni criminali di rafforzare il suo ruolo di elemento ordinatore e di pilastro finanziario. Questo assetto tende inoltre a consolidarsi nel tempo grazie alla legislazione emergenziale sempre più connotata dall'utilizzo dello strumento dei condoni. Attorno al ciclo edilizio si consolida così un nuovo blocco di potere che vede come protagoniste la politica e la pubblica amministrazione, le imprese di costruzione, le professioni, la criminalità organizzata. Nello specifico, è possibile evidenziare tre elementi che caratterizzano la criminalità organizzata nella Provincia di Caserta:

- la sua spiccata vocazione imprenditoriale;
- la costruzione di un robusto network di relazioni esterne, con legami nelle amministrazioni locali per la gestione degli appalti pubblici;

- una precisa strategia economico-criminale capace di regolare il ciclo del cemento.

In tale contesto, colonizzando la locale industria del cemento, i clan influenzano l'assegnazione dei lavori pubblici attribuendoli a imprese che, solo formalmente, risultano assegnatarie dei lavori e che provvedono successivamente a sub-appaltare i lavori ad imprese collegate agli stessi clan.

### **Il caso del Centro commerciale “Il Principe”**

Un caso di studio che fornisce uno spaccato emblematico dei rapporti tra camorra, imprenditoria, sistema creditizio e finanziario, politica e pubblica amministrazione nel ciclo del cemento si dipana agli inizi del Duemila intorno alla costruzione di un centro commerciale: Il Principe<sup>5</sup>. Tutti questi attori agiscono consapevoli dei vantaggi, leciti e illeciti, che l'edificazione del centro commerciale avrebbe comportato per ognuno di loro e sono, pertanto, disposti a collaborare attivamente per agevolarne la realizzazione. Il progetto in questione è infatti sponsorizzato:

- da una parte del ceto politico locale che, procacciando consensi elettorali, anche per candidature di livello nazionale, trova alleanze con esponenti dell'organizzazione criminale casalese (alcuni dei quali imparentati con rappresentanti politici locali) e promette posti di lavoro nel centro commerciale in cambio di voti;
- sull'altro fronte l'imprenditoria locale, disposta ad aumentare il proprio giro d'affari tramite la manipolazione delle procedure d'appalto nell'iter selettivo

---

<sup>5</sup> I due casi dei centri commerciali sono ricostruiti in Mauro Castiello, Michele Mosca e Salvatore Villani, *The Gentle Use of Violence and the Human Capital Recruitment Strategies of the Casalesi Clan*, in M. Massari e V. Martone, *Mafia Violence*, Routledge 2019.

- di scelta dei contraenti, ottenuta col pagamento di tangenti, o addirittura comprendendo politici locali e funzionari pubblici nel proprio libro paga;
- i clan della galassia dei Casalesi, quindi, interessati a effettuare un'operazione di reinvestimento dei proventi del clan in attività economiche lecite e, nel contempo, accrescere la loro capacità di indurre timore ed assoggettamento attraverso la penetrazione nel mercato del lavoro e nella gestione degli appalti.

Dalla descrizione degli esiti dell'attività investigativa effettuata dai magistrati inquirenti emerge:

*uno scenario, rilevante penalmente, in cui politica, amministrazione ed impresa sembrano seguire un unico e comune obiettivo, cosicché interessi privati, elettorali, personali, si confondono, anzi, si travestono solo formalmente in interessi pubblici e generali. Laddove il tessuto connettivo di questi connubi impropri, in altri termini altri, non è che l'organizzazione camorrista nei cui variegati interessi, infine, tutti si riconoscono e che rappresenta il prevalente ente regolatore degli interessi socio-economici del territorio<sup>6</sup>.*

La Figura di seguito offre una schematica rappresentazione del caso di studio, evidenziando i meccanismi attraverso i quali la criminalità organizzata casalese riesce ad infiltrarsi nei circuiti dell'economia legale del ciclo del cemento.

---

<sup>6</sup> Camera dei Deputati, Richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa nei confronti dell'On. Nicola Cosentino, Doc. IV, n. 26, 6 dicembre 2011.




Figura 4) Il sistema di condizionamento mafioso dell'economia legale nella costruzione del «Centro commerciale Il Principe»

Il punto di partenza è sempre la realizzazione di un grosso affare, ovvero la costruzione del centro commerciale. Questo affare consente di “ripulire” efficacemente i proventi illeciti e, allo stesso tempo, produrre ricchezza e opportunità di lavoro.

L'offerta di posti di lavoro e di altri vantaggi economici consente di accumulare fiducia e, quindi, capitale sociale. Fiducia e capitale sociale servono, infine, a condizionare i mercati legali allo scopo di ricavarne una rendita. La realizzazione del centro commerciale rappresenta, da un lato, lo strumento di riciclaggio e di reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite e, dall'altro, un attrattore-accumulatore di capitale sociale, ottenuto attraverso numerose e sofisticate attività (falsificazione delle schede elettorali, “distribuzione porta a porta” delle promesse e delle utilità, monitoraggio dei registri dell'anagrafe ed acquisizione della prova del

voto espresso secondo le volontà dell'organizzazione mediante lo stratagemma della cosiddetta “scheda ballerina”) volte a produrre unicamente l'illegale alterazione della competizione elettorale.

### **Il caso del Centro commerciale “Jambo”**

Lo stabile rapporto di cointeressenza si ritrova, nelle stesse forme e con gli stessi effetti, in altre vicende giudiziarie che coinvolgono i Clan dei Casalesi nel ciclo del cemento. Una di queste è la vicenda legata alla costruzione ed espansione del «Centro Commerciale Jambo», in provincia di Caserta. La stessa Direzione nazionale antimafia osserva che questa vicenda «in sé contiene, in vitro, davvero tutti gli elementi costitutivi del moderno modo di fare camorra» dell'organizzazione criminale suddetta e, dunque, evidenzia chiaramente «le modalità attraverso cui il clan casalese ha compreso quale sia il modo più efficiente per gestire i propri interessi criminali ed economici»<sup>7</sup>.

Il Centro Commerciale Jambo, all'inizio degli anni Novanta, era solo un piccolo supermercato del valore di circa 2 milioni di euro. La cittadina in cui si trova, Trentola Ducenta in Provincia di Caserta, contava circa 12 mila abitanti e si basava su un'economia prevalentemente agricola.

Nel quindicennio successivo quel piccolo supermercato è diventato una realtà commerciale di primaria importanza nell'intera provincia di Caserta, mentre la città ha conosciuto uno sviluppo edilizio e demografico “impetuoso” per i mutamenti urbanistici condizionati dalla camorra.

---

<sup>7</sup> Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2016, p. 89

Nella Figura di seguito si ricostruiscono i principali rapporti di cointeressenze e i meccanismi dell'affare.




Figura 5) Il sistema di condizionamento mafioso dell'economia legale nella costruzione del «Centro Commerciale Jambo»

Osservando lo schema non sfugge la somiglianza con il caso del Centro Commerciale Il Principe. In entrambi i casi, i rapporti tra Amministrazione, imprenditoria, politica e camorra si traducono in un rapporto simbiotico, quasi di osmosi, che genera effetti patologici nei settori più rilevanti della vita sociale, economica e politica della provincia di Caserta.

### Il caso PIP di Marano.

Il piano di insediamento produttivo promosso dall'amministrazione comunale di Marano, comune a ridosso della cintura Nord di Napoli di circa 60.000 abitanti, è un caso esemplare di regolazione violenta del sistema politico ed economico locale. I

fatti si svolgono tra il 2000 e il 2014 (data del collaudo definitivo dell'area industriale) e mostrano con estrema chiarezza la centralità nel processo decisionale e nella realizzazione economica dell'operazione ricoperta dal gruppo criminale locale (i Polverino) in accordo con le imprese concessionarie riconducibili ai fratelli Cesaro. Questi ultimi sono fratelli del Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, eletto in quota Forza Italia e in carica tra il 2009 e il 2012. Luigi Cesaro fu arrestato nel 1984 e poi condannato a 5 anni di reclusione per favoreggiamento nei confronti di esponenti apicali del clan Cutolo. Il verdetto è stato poi ribaltato in appello con una assoluzione per insufficienza di prove (sentenza confermata dalla cassazione).

I fratelli Cesaro sono attraverso le loro aziende concessionari del comune di Marano per la realizzazione del PIP. Secondo l'accusa formulata dai PM e convalidata dal GIP ed ora alla prova dibattimentale, dietro i Cesaro ci sono i Polverino i quali controllano da diverso tempo pezzi significativi di politica e di amministrazione a Marano. I Polverino sono una famiglia mafiosa di grande rilievo, nati nel seno di un'altra famiglia di più risalenti origini, i Nuvoletta (questi ultimi alla fine dei 70 affiliati da Luciano Liggio alla cosca Corleonese di Cosa Nostra, perché ritenuti tra le poche famiglie affidabili del territorio napoletano). Il modello tipico di queste famiglie criminali egemoni nei comuni della provincia di Napoli è quello del "notabilato violento". Sono famiglie estese, insediate nella elite della comunità, pervasive dei rapporti sociali e dei diversi ambienti, esprimono uomini politici, sindaci, tecnici dell'amministrazione, liberi professionisti. Attualmente i Polverino gestiscono ampie quote del mercato di importazione della droga dalla Spagna (soprattutto Hascisc) e sono attivi in molti settori dell'economia legale, in un rapporto di alleanza con i Nuvoletta-Orlando.



Secondo l'accusa l'accordo tra i Polverino e i Cesaro si configura come un vero e proprio blocco sociale di interessi diversi ma nella circostanza convergenti nella realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo. La decisione di concedere i lavori ai Cesaro risponderebbe alla volontà specifica dei Polverino, espressa attraverso i rappresentanti istituzionali e agevolata dall'opera dei tecnici comunali. L'operazione gode in un finanziamento pubblico di 6 milioni di euro, ai quali si affiancherebbero investimenti privati dei Polverino frutto di una operazione di riciclaggio. Le ditte impregnate nei lavori sono tutte riconducibili all'orbita dei Polverino, comprese le società immobiliari per la vendita dei capannoni. Attualmente sono in carcere i fratelli Cesaro e altri imprenditori del giro, è in corso il dibattimento.




Figura 8) Il sistema di condizionamento mafioso dell'economia legale nella costruzione del PIP di Marano

La CACEM è dunque consapevole che operare nei propri settori di riferimento nel contesto territoriale e socio-economico sopra descritto comporta:

- il rischio di possibili interazioni con soggetti riferibili ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso, operanti sul territorio in una duplice veste, da un lato spiccatamente criminale e dall'altro imprenditoriale (anche se sempre caratterizzata dal farsi forza del potere intimidatorio della prima)
- la comune radice “familiare” della duplice veste sopra descritta, motivo per cui il Modello 231 deve rappresentare una garanzia di oggettivi comportamenti nel solco della legalità e della prevenzione degli illeciti anche dove il contesto sociale e relazionale sia pervaso di possibili condizionamenti
- la frequente strumentalizzazione di ruoli e funzioni pubblici al perseguimento di interessi privati/criminali
- la necessità che nell'instaurazione di un qualsiasi rapporto (di fornitura a clienti, di approvvigionamento di beni e servizi, di partnership o relativo ad operazioni societarie) si proceda ad approfondita analisi di controparte anche con riferimento agli indicatori sopra descritti.

#### **4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Visto quanto sopra, e poiché il Modello 231 è parte fondamentale del modo di intendere l'articolazione organizzativa ed il controllo dei processi, la Società deve avvalersi di un sistema dei controlli e di una organizzazione adeguati e proporzionati rispetto alle attività svolte, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo amministrativo e finanziario e a tale sistema il Modello 231 dovrà fare principalmente riferimento.

In particolare, costituiscono componenti del sistema dei controlli:

- Sistema delle procure e deleghe
- Funzionigramma e linee di riporto gerarchico
- Sistema informatico ed informativo
- Sistema procedurale
- Formazione e comunicazione

Nel seguito sono riportati per ogni componente i principi generali che ne devono orientare il funzionamento, anche ai fini dell'identificazione delle azioni di miglioramento.

#### **4.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE**

Parte fondamentale dell'articolazione organizzativa è costituita dal sistema di procure e deleghe volto ad identificare i soggetti responsabili delle attività ed in grado, per i propri ambiti di competenza, di rendere percepibile a terzi esterni la "volontà" della Società.

Sono previsti di conseguenza i seguenti criteri generali: il sistema di deleghe e procure, da intendersi nella loro accezione normativa, deve essere caratterizzato da elementi di certezza, congruità e pertinenza (da valutarsi in relazione all'articolazione della Società ed alle mansioni e competenze della persona).

In particolare, tutti coloro che sono autorizzati ad intrattenere rapporti con le PPAA devono essere muniti di apposita delega, ed anzi l'identificazione di tali soggetti è per definizione attività sensibile oggetto di specifiche regole generali, procedure di

dettaglio e flussi qualificati di informazioni. Il sistema di deleghe e procure deve essere oggetto di monitoraggio e aggiornamento.

A tali strumenti si affiancherà la definizione di appropriati “livelli di firma” per tutte quelle attività che pur non necessitando di procura o delega possono in ogni caso contemplare la manifestazione all'esterno della volontà della Società, nonché la formalizzazione dei mansionari per funzione aziendale con indicazione delle linee di riporto gerarchico.

## **4.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO**

Come detto, la Società deve essere dotata di un funzionigramma adeguato alle dimensioni ed alle attività svolte.

Nell'Allegato ORGANIGRAMMA CACEM è disponibile l'organigramma aggiornato, e relativo funzionigramma, con evidenza delle figure rilevanti con riferimento ai rapporti con le PPAA, con i fornitori ed agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale.

Sono inoltre riportate matrici contenenti le mansioni di ogni figura/funzione identificata nell'organigramma e le relative linee di riporto gerarchico

La Società si impegna ad aggiornare prontamente l'organigramma e il relativo funzionigramma dove necessario e a inviarlo tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

### 4.3. SISTEMA PROCEDURALE

Il sistema procedurale deve essere tale da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo.

Una particolare efficacia preventiva, per quanto non esclusiva, riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

Il corpo procedurale in essere prevede:

- Regolamenti adottati su base volontaria o per previsioni di normazione di legge o secondaria
- Procedure
- Istruzioni operative
- Note di servizio

La Società è dotata di un sistema procedurale di cui all'Allegato “MANUALE DELLE PROCEDURE”.

Nella fase di costruzione del presente Modello di Organizzazione, al fine di assicurare che il Modello sia ancorato ad un unico sistema procedurale in grado da regolamentare lo svolgimento delle attività e prevedere contestualmente opportuni punti di controllo per la prevenzione dei reati-presupposto, è stata operata una integrazione dei protocolli per la prevenzione degli illeciti nelle singole procedure contenute all'interno del “MANUALE DELLE PROCEDURE”.

La Società nel quadro dell'efficace attuazione del Modello di organizzazione garantisce l'allineamento tra tali procedure ed i protocolli per la prevenzione degli illeciti.

In particolare, il corpo procedurale contribuisce all'attivazione di un sistema dei controlli su tre livelli:

- I. un *1° livello di controllo*, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, anche in autocontrollo da parte dell'operatore;
- II. un *2° livello di controllo*, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- III. un *3° livello di controllo*, sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema procedurale, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management. Tale controllo vede in particolare il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

#### **4.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO**

L'articolazione organizzativa ed il sistema procedurale sopra descritti devono trovare riscontro in un sistema informatico in grado di garantire l'identificazione di chi svolge determinate attività e, dove necessario, la segregazione delle funzioni aziendali. Il sistema informatico pertanto dovrà essere strutturato in modo coerente rispetto ai contenuti del Modello 231 e dei relativi Protocolli per l'efficace attuazione.

La Società si è dotata di soluzioni software per la gestione di tutti gli aspetti di tipo amministrativo/gestionale tramite la presenza di moduli relativi a:

- Ciclo Attivo, inclusa la definizione dei listini applicabili
- Ciclo Passivo, inclusa la gestione della qualificazione dei fornitori
- Contabilità generale

Tali moduli prevedono l'impostazione di credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione personalizzati, anche al fine di garantire la tracciabilità degli accessi e la segregazione di funzioni.

#### **4.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Quanto riportato ai punti precedenti in termini di funzionigramma, linee di riporto e sistema procedurale, vale in modo particolare per la gestione delle risorse finanziarie, che per espressa previsione del D.lgs. 231/2001 devono essere specificamente prese in considerazione dal Modello 231 in quanto potenzialmente in grado di supportare/agevolare la commissione dei reati presupposto (ad esempio mediante la creazione di fondi neri tramite flussi finanziari per operazioni inesistenti o tramite l'attribuzione di benefici economici a soggetti interni o esterni alla società per finalità



illecite, nonché in relazione alla adeguata e trasparente gestione del budget da destinare agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente).

#### **4.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

A supporto delle regole e delle misure di sicurezza previste dal Modello 231, devono essere previsti specifici interventi volti ad innalzare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti riferibili alla società o con i quali essa viene in contatto.

In particolare:

- Apposita sezione del sito internet, comprensiva dei riferimenti dell'Organismo di Vigilanza per eventuali segnalazioni
- Comunicazione ai committenti ed ai fornitori di copia del Codice Etico e della vigenza del Modello 231
- Piani formativi specifici concordati con l'Organismo di Vigilanza e preferibilmente alla presenza dello stesso.

Le tabelle che seguono evidenziano il rischio di commissione di reati a cui l'azienda si espone maggiormente, in considerazione

- a) delle attività svolte;
- b) del contesto socio-economico in cui opera
- c) dei rapporti e delle relazioni instaurati con soggetti terzi
- d) dei colloqui con i responsabili aziendali

## **SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI**

Alla luce dell'analisi di contesto e delle attività svolte di cui alla Sezione III, è possibile identificare come rilevanti le seguenti categorie di reato, per ognuna delle quali vengono evidenziate le potenziali modalità commissive.

### **1. ART. 24 *TER* D.LGS. 231/2001 - IL CRIMINE ASSOCIATO E ORGANIZZATO IN FORMA MAFIOSA**

Il reato di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.) consiste nella condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti-

La condotta può realizzarsi attraverso

- la promozione e la organizzazione dell'associazione
- la mera partecipazione

Va distinta dal mero concorso di persone nei reati commessi (che in ogni caso può comportare responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, in quanto, secondo la giurisprudenza

- l'accordo associativo deve riguardare la commissione di una serie indeterminata di reati
- il vincolo associativo deve essere tendenzialmente permanente
- deve esistere una ancorché rudimentale struttura organizzativa idonea a perseguire gli scopi dell'associazione
- deve esserci la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune.

È ancora controverso in giurisprudenza se in materia di associazione per delinquere possano assumere rilevanza in via indiretta anche reati non previsti come presupposto da parte del decreto. Con specifico riferimento ai reati in materia tributaria, tale evenienza è generalmente ammessa.

**L'associazione mafiosa** (art. 416 bis) si caratterizza per l'utilizzo, da parte degli associati, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà dei propri interlocutori che ne deriva per

- commettere delitti,
- per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
- per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri
- per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È anche possibile che si configuri un **concorso esterno** (artt. 416 bis e 110 c.p.) nell'associazione mafiosa se l'*extraneus* pur non facendo parte dell'associazione fornisca un contributo, anche occasionale,

- concreto,
- specifico,
- consapevole

dotato di una **effettiva rilevanza causale** ai fini

- della conservazione o
- del rafforzamento

dell'associazione (o di un ramo di essa).

Le forme di concorso nel reato associativo possono essere le più diverse. A mero titolo esemplificativo, può consistere nell'assunzione di lavoratori legati o "intermediati" dalle associazioni criminali; nel selezionare i fornitori secondo i desideri dell'associazione; nella erogazione di denaro, sotto qualsiasi forma, in favore dell'associazione o di soggetti da questa indicati; nell'offrire ricovero per persone o cose presso le proprie strutture.

### **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

L'azienda opera in un contesto territoriale dove sono ben radicate associazioni di tipo camorristico

### **IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

Cacem è esposta al rischio di trovarsi coinvolta in rapporti di contiguità o agevolazione nei confronti di associazioni mafiose, ad esempio:

- assumendo personale direttamente o indirettamente indicato dalle associazioni criminali o comunque ad esse riconducibile;
- assicurando condizioni commerciali di favore a enti o individui direttamente o indirettamente riconducibili a gruppi criminali;
- rivolgendosi a individui o enti riconducibili alla criminalità organizzata al fine di rafforzare la propria posizione nel mercato;
- avvalendosi di individui o enti riconducibili alla criminalità organizzata per la riscossione dei propri crediti;

- offrendo ricovero a mezzi o persone riconducibili ad associazioni camorristiche;
- costringendo i propri dipendenti a procurare voti nei confronti di determinati soggetti con cui sono stati stretti accordi illeciti;
- rivolgendosi alle associazioni camorristiche per ottenere protezione nei cantieri.

## 2. ART. 25 D.LGS. 231/2001 - I REATI DI CORRUZIONE

I reati di corruzione consistono nella dazione o nella promessa di:

- denaro o
- altra utilità (il concetto di altra utilità è molto elastico e può riguardare qualsiasi entità idonea a soddisfare bisogni umani. Oltre agli ormai comunemente riconosciuti strumenti quali l'affidamento di consulenze o forniture, la messa a disposizione di asset aziendali, l'assunzione di personale, le sponsorizzazioni e le donazioni, sono stati ad esempio ricompresi nel concetto di "altra utilità" anche il ritorno di immagine per ottenere consensi elettorali ovvero prestazioni di natura sessuale)

a tali categorie di soggetti:

- pubblico ufficiale o
- incaricato di pubblico servizio

da parte di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione.

In particolare, lo scambio fra il pubblico ufficiale e il privato può avere ad oggetto:

- un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.). Può costituire un atto contrario ai doveri d'ufficio il ritardo o l'omissione nell'adozione di un provvedimento (ad esempio per consentire la partecipazione ad un bando di gara). Quando gli atti hanno ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene o il pagamento o il rimborso di tributi, la pena è aggravata (art 319 bis c.p.)

- riguardare semplicemente l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). In questi casi viene punita la c.d. "messa a disposizione" del funzionario che per compiere atti comunque dovuti accetta o riceve la promessa di denaro o varie forme di regalie (ad esempio una autorizzazione dovuta viene data in via prioritaria in danno di soggetti in attesa di provvedimenti similari).
- costituisce inoltre una ipotesi specifica di corruzione quella commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319 ter c.p.).
- la dazione o la promessa di denaro sono altresì punite quando sono in qualche modo sollecitate ("indotte") dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (art. 319 *quater* c.p.)

Occorre rilevare, inoltre, che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità

## **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

Nello svolgimento delle sue attività, Cacem può entrare in contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in diversi frangenti:

- per il rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni o certificazioni;
- partecipando a gare pubbliche;
- nell'affrontare controlli o ispezioni

## **IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

Potrebbe ad esempio accadere che, per conto di Cacem, si offra denaro a funzionari pubblici per condizionare l'esito di una gara. Ovvero, che Cacem faccia ricorso a

sponsorizzazioni nei confronti di enti in qualche modo legati a politici locali per assicurarsene la disponibilità. È altresì possibile che si offrano utilità di vario genere (denaro, regalie, viaggi, contatti) agli ispettori del lavoro o alla Guardia di Finanza per ottenere in cambio la reticenza rispetto a irregolarità riscontrate nella vita aziendale (o per essere avvertiti per tempo della loro ispezione).

### **3. ART. 25 *QUINQUIES* D.LGS. 231/2001 - IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)**

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.) può essere integrato da due diversi tipi di condotte:

- a) l'attività consistente nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (è commessa dal **mediatore**, il c.d. "caporale")
- b) l'impiego di manodopera, anche a prescindere da una mediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (è commessa dal **datore**)

Le **condizioni di sfruttamento** del lavoratore possono consistere in

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato (nella prassi accade spesso



che il lavoratore sia obbligato a restituire al datore di lavoro parte di quanto ricevuto);

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (non deve trattarsi di un singolo episodio o di una singola infrazione, ancorché grave, ma di una sistematica violazione);
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

Perché si configuri il reato **non è necessario** che i comportamenti tipici vengano realizzati mediante violenza o minaccia, evenienza che costituisce semplicemente una aggravante.

## **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

- CACEM si avvale, nello svolgimento della propria attività produttiva, anche di operai che non necessitano di particolare specializzazione e che pertanto sono dotati di uno scarso potere contrattuale

## **IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

Potrebbe, ad esempio, accadere che Cacem, per fronteggiare alcune commesse più impegnative, assuma – direttamente o attraverso l'interposizione di figure esterne – lavoratori non regolarizzati, stranieri e poco consapevoli dei propri diritti, a cui vengono imposti ritmi estenuanti e retribuzioni irrisorie.

È altresì possibile che a questi lavoratori, per il raggiungimento dell'obiettivo, venga imposto il pernottamento in cantiere, in condizioni di degrado.

Inoltre, è anche possibile che venga sistematicamente imposta la restituzione di una parte dello stipendio, sotto forma di restituzioni di somme approntate dall'azienda.

#### **4. ART. 25 *SEPTIES* D.LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

L'incolumità personale del lavoratore è tutelata dal d.lgs. 231/2001 attraverso il richiamo alle norme sull'omicidio colposo (art.589 c.p.) e sulle lesioni personali (art. 590 c.p.).

Assumono dunque rilevanza i comportamenti di chiunque colposamente (nella specie la colpa deve consistere nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) cagioni

- La morte
- O lesioni gravi (art. 583, co.1 c.p.) o gravissime (art. 583, co.1, c.p.)

#### **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

La produzione di CACEM prevede lo svolgimento di attività rischiose che necessitano l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza

## **IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

La mancata manutenzione dei mezzi meccanici o la mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza o delle vie di fuga determini, in caso di incidente, lesioni gravi o addirittura la morte dei lavoratori.

## **5. ART. 25 *OCTIES* D.LGS. 231/2001 – I REATI DI RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

Il delitto di **ricettazione** (art. 648 c.p.) può essere commesso da chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un profitto:

- acquista,
- riceve
- od occulta
- o si intromette per far acquistare, ricevere od occultare

denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (ad esempio merce rubata acquistata sottocosto, al fine di ottenere risparmi di spesa).

Costituisce altresì reato l'**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter*, c.p.) che può essere commesso da chiunque, all'infuori dei casi di concorso nella ricettazione o nel riciclaggio, impieghi (la nozione di "impiego" abbraccia ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non limitata al

semplice investimento) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (a differenza del riciclaggio, questa figura delittuosa riguarda anche i proventi di delitti colposi.

**L'autoriciclaggio** (art. 648 *ter.1*) può essere commesso da chiunque:

- avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
- impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto stesso,
- in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Può, ad esempio, costituire autoriciclaggio l'impiego in azienda dei risparmi connessi ad attività di evasione fiscale o derivante dal mancato pagamento dei contributi dei lavoratori, nonché da estorsioni in danno di dipendenti tramite la richiesta di restituire parte della retribuzione erogata.

## **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

Questa classe di reati ha come presupposto la precedente commissione – da parte dell'ente o da parte di terzi – di reati. Assumono pertanto rilevanza in tutti quei casi – a monte – il rischio del verificarsi di episodi delittuosi non è sufficientemente schermato dalle procedure aziendali.

## **IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

CACEM potrebbe commettere i reati in questione:

- reimpiegando in azienda denaro ottenuto attraverso attività di sfruttamento della manodopera di cui all'art. 603 bis;
- reimpiegando in azienda denaro derivante da estorsioni perpetrate nei confronti dei dipendenti a cui viene richiesta la restituzione di parte della retribuzione;
- reimpiegando in azienda denaro derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori;
- impiegando mezzi o strumenti acquistati illegalmente;

## **6. ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001 - I REATI AMBIENTALI**

### *a) Le norme codicistiche*

Il reato di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) consiste nel cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato è aggravato quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Costituisce invece disastro ambientale (art.452 *quater*)

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Entrambi i reati assumono rilevanza anche se commessi **colposamente**, e quindi per il tramite di comportamenti negligenti.

La distinzione sta nella reversibilità o meno del danno causato, anche il primo caso risulta dunque punibile.

*b) Le norme contenute nel Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

L'art 137 del TUA sanziona lo **scarico abusivo di acque reflue industriali**.

In particolare la norma punisce chiunque, senza autorizzazione,

- apra
- o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,
- oppure continui ad effettuare o mantenere gli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

La condotta è aggravata se gli scarichi contengano acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA.

Le stesse disposizioni riguardanti lo scarico di acque reflue prevedono una serie di infrazioni consistenti nella infrazione formale di disposizioni contenute nello stesso TUA in materia di scarico di acque reflue. In particolare si colpiscono gli scarichi compiuti in assenza delle dovute autorizzazioni, l'ostacolo ai controlli nonché la violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati.

Si noti che il reato è contestabile anche in caso di scarichi non industriali quali le acque di prima pioggia di un piazzale o di un'area industriale.

L'art. 256 TUA punisce l'**attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, identificata nel comportamento di chiunque effettui una attività di

- raccolta,
- trasporto,
- recupero,
- smaltimento,
- commercio ed intermediazione

di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

L'intensità della pena è graduata a seconda che si tratti di

- rifiuti non pericolosi
- rifiuti pericolosi

A questo tipo di condotte sono equiparate quelle

- dei titolari di imprese
- e dei responsabili di enti

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Si noti che il produttore del rifiuto è equiparato a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte, in quanto responsabile del rifiuto fino a smaltimento o recupero dello stesso.

La norma punisce inoltre chiunque

- realizzi o gestisca una **discarica abusiva**, intesa anche come conservazione di rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo o un quantitativo superiore rispetto a quello consentito
- o **misceli rifiuti** in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 187 TUA (che fa divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose)

Il TUA prevede inoltre sanzioni penali anche a presidio degli adempimenti connessi alla produzione e alla circolazione dei rifiuti. In particolare si sanziona

- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
- il traffico illecito (art. 259)
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero (art. 259)
- L'installazione (o l'esercizio) di un impianto senza la prescritta autorizzazione (art. 270)



L'art. 260 TUA prevede sanzioni specifiche per chi svolga traffico di rifiuti in **forma organizzata**.

La norma in particolare punisce chiunque,

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
- cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

### **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

CACEM, nello svolgimento delle proprie attività, produce rifiuti, anche, con riferimento ai processi:

- produzione di prefabbricati (scarti di produzione quali ferro ed altri materiali utilizzati);
- produzione di cemento ed inerti;
- estrazione nella cava;
- mancanza o incompleta compilazione dei registri richiesti;
- traffico illecito di rifiuti (reato già contestato in passato) .

### **IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

CACEM potrebbe rendersi responsabile di reati ambientali attraverso:

- l'abbandono nell'ambiente di scarti di produzione;
- il trasporto di inerti o rifiuti senza la prescritta documentazione (ovvero con una documentazione non corrispondente al reale contenuto del carico);

l'affidamento ad aziende non qualificate lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

## **7. ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001 - REATI TRIBUTARI**

I reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000)
- Tentativo per i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs 74/2000 (art. 6 D.Lgs 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)
- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs 74/2000)
- Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)

### **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

I reati in oggetto possono per loro natura presentarsi in maniera trasversale rispetto ai diversi settori produttivi. Si rinviene casistica specifica nel settore delle costruzioni, soprattutto in relazione ai fenomeni di falsa fatturazione da interposizione fittizia,

anche alla luce della filiera allungata e dei più recenti incentivi che hanno portato all'entrata sul mercato di nuovi soggetti esterni al settore.

## IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

Cacem srl potrebbe commettere i reati in questione:

Reato presupposto	Processi a rischio-reato "di- retti"	Strutture organizzative coinvolte
<p><b>Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00</i></p>	<p>Gestione amministrativo-contabile</p> <p>Gestione approvvigionamenti</p> <p>Gestione commerciale e forniture a clienti</p>	<p>Amministrazione</p>
<p><b>Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00</i></p>	<p>Gestione della fiscalità</p> <p>Gestione approvvigionamenti</p> <p>Gestione commerciale e forniture a clienti</p>	<p>Fiscale</p>
<p><b>Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></p>	<p>Gestione amministrativo-contabile</p>	<p>Amministrazione</p>
	<p>Gestione della fiscalità</p>	<p>Fiscale</p>
<p><b>Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><i>Dichiarazione infedele</i></p> <p><i>(Come precisato nei precedenti capitoli 1 e 2, tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>	<p>Gestione amministrativo-contabile</p>	<p>Amministrazione</p>
	<p>Gestione della fiscalità</p>	<p>Fiscale</p>
<p><i>di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>		

<p><b>Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><b><i>Omessa dichiarazione</i></b></p> <p><i>(Come precisato nei precedenti capitoli 1 e 2, tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>	Gestione della fiscalità	Fiscale
<p><b>Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><b><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00</i></b></p>	Gestione amministrativo-contabile Gestione approvvigionamenti Gestione commerciale e forniture a clienti	Amministrazione
<p><b>Art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><b><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ad Euro 100.000,00</i></b></p>	Gestione della fiscalità Gestione approvvigionamenti Gestione commerciale e forniture a clienti	Fiscale
<p><b>Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><b><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i></b></p>	Gestione amministrativo-contabile	Amministrazione
	Gestione della fiscalità	Fiscale
<p><b>Art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000</b></p> <p><b><i>Indebita compensazione</i></b></p> <p><i>(Come precisato nei precedenti capitoli 1 e 2, tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n.</i></p>	Gestione amministrativo-contabile	Amministrazione
<p><i>231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>	Gestione della fiscalità	Fiscale

## SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

In questa sezione, a seguito di analisi dei processi aziendali, vengono individuate le attività sensibili, da intendersi come attività nel cui contesto è possibile la commissione di uno o più dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, l'analisi si riferisce al seguente schema concettuale, come proposto dalle Linee guida delle associazioni di categoria:



Per ogni attività sensibile è presente la seguente struttura:

1. Inquadramento generale e campo di applicazione: contenuto delle attività in relazione alle caratteristiche della Società ed ai relativi rischi-reato
2. Rischio-reato: riferimento a reati presupposto potenzialmente commissibili nello svolgimento delle attività sensibili
3. Descrizione delle componenti principali dell'attività: elencazione delle fasi di attività a cui associare specifiche procedure di dettaglio, con indicazione dei requisiti minimi che le procedure dovranno raggiungere a) sul piano delle regole di comportamento, b) sul piano delle misure di sicurezza che siano "forzabili" solo mediante comportamenti fraudolenti; tali procedure costituiscono "protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni" con riferimento ai reati elencati al paragrafo 2. "Rischio-reato" e vengono definite in dettaglio nel documento "MANUALE DELLE PROCEDURE" che forma parte integrante del Modello di organizzazione, così come le Procedure in esso citate.

Le procedure sono comprensive dei flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il tutto prendendo come riferimento le seguenti matrici per attività sensibile:

<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	Attività di <b>APPROVVIGIONAMENTO</b> quale ciclo unitario costituito da: (1) necessità della fornitura, (2) qualificazione del fornitore, (3) modalità di selezione del fornitore, (4) emissione dell'ordine, (5) ricevimento dei materiali e/o effettuazione delle prestazioni, (6) ricevimento della fattura, contabilizzazione e avvio al pagamento	
<b>REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E SENSIBILITA' DELL'ATTIVITA'</b>	REATI PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forniture di materiali non conformi</li> <li>• Fatture per operazioni parzialmente o totalmente inesistenti finalizzate alla creazione di fondi neri o alla falsa rendicontazione di progetti con finanziamenti pubblici</li> </ul>
	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto e utilizzo forniture non conformi</li> <li>• Acquisto da fornitori non in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività</li> </ul>
	REATI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitori di servizi ambientali privi delle necessarie autorizzazioni</li> </ul>
	REATI SSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitori privi di requisiti di legge</li> <li>• Forniture prive di requisiti di legge (es. dpi, strumenti taglio etc.)</li> </ul>
	REATI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di software coperto da copyright</li> </ul>
	RICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita qualora si destinino alle attività aziendali, beni o fondi frutto di attività illecite</li> </ul>

	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con fornitori non in grado di rendere il prodotto/servizio contrattualizzato</li> <li>• Ricezione di fatture per prodotti/servizi non ricevuti o non corrispondenti a quanto effettivamente ricevuto</li> </ul>
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	Attività di <b>PRODUZIONE</b> riguardante le attività di <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Produzione di prefabbricati</li> <li>b) Produzione cemento</li> </ul>	
<b>REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E SENSIBILITA' DELL'ATTIVITA'</b>	REATI PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione, o induzione indebita a) nei rapporti con la P.A. (o, in genere Enti pubblici) volti al rilascio, rinnovo, modifica di autorizzazioni o concessioni; b) nei confronti di ispettori del lavoro; c) pubblici ufficiali incaricati di controlli e certificazioni</li> </ul>
	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di manodopera reclutata per garantirsi la protezione dell'associazione criminale</li> <li>• Smaltimento di rifiuti mediante canali non ufficiali</li> <li>• Accesso nei cantieri consentito anche ad esterni che intendono sottrarsi a controlli e ricerche</li> </ul>
	REATI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitori di servizi ambientali privi delle necessarie autorizzazioni</li> <li>• Smaltimento e stoccaggio illecito di rifiuti</li> <li>• Mancata produzione della documentazione relativa ai rifiuti</li> </ul>
	REATI SSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata adozione dei dispositivi di sicurezza e rispetto delle norme antinfortunistiche</li> </ul>



	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego o reclutamento di manodopera secondo le modalità descritte dall'art. 603 bis c.p.</li> </ul>
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	Attività di <b>COMMERCIALIZZAZIONE</b> (prefabbricati)	
<b>REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E SENSIBILITA' DELL'ATTIVITA'</b>	REATI PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione, o induzione indebita a) nei rapporti con la P.A. (o, in genere Enti pubblici) volti al rilascio, rinnovo, modifica di autorizzazioni o concessioni; b) nei confronti di ispettori del lavoro; c) pubblici ufficiali incaricati di controlli e certificazioni</li> </ul>
	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego delle relazioni derivanti dalla vicinanza alle associazioni criminali per consolidare o arricchire il parco clienti, ovvero per entrare in un determinato mercato</li> <li>• Promettere o garantire voti in cambio di nuove commesse</li> </ul>
	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</li> </ul>
	REATI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di software protetto da copyright</li> </ul>

	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare forniture fatturate difformemente rispetto a quanto fornito o a soggetti diversi dagli effettivi destinatari</li> </ul>
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	Attività di COMMERCIALIZZAZIONE (inerti)	
<b>REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E SENSIBILITA' DELL'ATTIVITA'</b>	REATI PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione, o induzione indebita a) nei rapporti con la P.A. (o, in genere Enti pubblici) volti al rilascio, rinnovo, modifica di autorizzazioni o concessioni; b) nei confronti di ispettori del lavoro; c) pubblici ufficiali incaricati di controlli e certificazioni</li> </ul>
	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di manodopera reclutata per garantirsi la protezione dell'associazione criminale</li> <li>• Impiego delle relazioni derivanti dalla vicinanza alle associazioni criminali per consolidare o arricchire il parco clienti, ovvero per entrare in un determinato mercato</li> </ul>
	FRODE IN COMMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immissione in commercio di prodotti differenti rispetto a quanto in realtà offerto alla vendita</li> </ul>
	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare forniture fatturate difformemente rispetto a quanto fornito o a soggetti diversi dagli effettivi destinatari</li> </ul>

<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	Attività <b>AMMINISTRAZIONE E FINANZA</b>	
<b>REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E SENSIBILITA' DELL'ATTIVITA'</b>	REATI PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione, o induzione indebita a) nei rapporti con la P.A. (o, in genere Enti pubblici) volti al rilascio, rinnovo, modifica di autorizzazioni o concessioni; b) nei confronti di ispettori del lavoro; c) pubblici ufficiali incaricati di controlli e certificazioni</li> </ul>
	REATI SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• False comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale</li> </ul>
	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di canali di finanziamento o malleverie concessi da persone o enti collegate ad associazioni di stampo mafioso</li> </ul>
	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego o reclutamento di manodopera secondo le modalità descritte dall'art. 603 bis c.p.</li> </ul>
	REATI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di software protetto da copyright</li> </ul>
	AUTORICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di risorse derivanti da evasione fiscale o altri reati tributari</li> </ul>

	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione operazioni societarie e voci di bilancio finalizzate a conseguire indebiti risparmi di imposta</li> </ul>
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	Attività <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	
<b>REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E SENSIBILITA' DELL'ATTIVITA'</b>	REATI PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corruzione, o induzione indebita: a) nei confronti di ispettori del lavoro; b) pubblici ufficiali incaricati di controlli e certificazioni</li> </ul>
	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclutamento di manodopera per garantirsi la protezione dell'associazione criminale</li> </ul>
	INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'A.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minacce di ritorsioni nei confronti di dipendenti chiamati a testimoniare nell'ambito di un processo in cui la società è coinvolta direttamente o nei confronti di un importante fornitore della società stessa</li> </ul>
	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impiego o reclutamento di manodopera secondo le modalità descritte dall'art. 603 bis c.p.</li> </ul>
	IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare</li> </ul>
	REATI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di software protetto da copyright</li> </ul>

	AUTORICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mancato versamento contributi e impiego dei risparmi in azienda</li></ul>
	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emissione/utilizzo di documenti e rendicontazioni false (es. schede carburante, rimborsi a piè di pagina)</li></ul>

## **A.01 ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione dei reati-presupposto.

Nello specifico:

1. le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali all'ottenimento, anche in filiera, di erogazioni pubbliche e, in quanto tali, strumentalizzate (anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
2. la gestione delle forniture è punto di ingresso preferenziale per tentativi di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata;
3. più in generale, tramite la gestione delle forniture, mediante fenomeni di falsa o difforme fatturazione o tramite assegnazione di commesse, è possibile creare provviste, i c.d. "fondi neri", utili alla commissione di reati-presupposto;
4. il fornitore potrebbe non avere la capacità organizzativa ed imprenditoriale per la fornitura e/o la prestazione richiesta, così da indurre alla commissione di reati di natura tributaria.
5. le forniture possono prevedere la presenza di requisiti rilevanti al fine della conformità della Società alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale.

Si deve, inoltre, evidenziare come la corretta gestione del rapporto con i fornitori attenga anche alla pubblicizzazione dell'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, elemento rilevante nel quadro della funzione sociale che tale Modello deve assolvere.

Quanto al campo di applicazione, esso investe gli approvvigionamenti di:

- Beni, strumenti e mezzi
- Subappalti
- Forniture
- Prestazioni professionali
- Pubblicità e sponsorizzazioni

## **2. Rischio-reato**

- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati di corruzione, concussione ed induzione
- Reati di criminalità organizzata
- Riciclaggio e reimpiego
- Reati societari
- Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Reati ambientali
- Reati tributari

## **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Data la linearità e la stretta concatenazione dell'attività, essa si presenta con una composizione unitaria caratterizzata da una serie di passaggi logico-operativi.

#### **A.01.1 – Attività unitaria di approvvigionamento**

##### *NECESSITA' DELLA FORNITURA E RICHIESTA D'ACQUISTO*

Il presupposto dell'approvvigionamento è sempre costituito dalla “**Necessità della fornitura**”: per ogni fornitura o insieme omogeneo di forniture deve essere sempre rinvenibile la motivazione della stessa, tramite collegamento alle attività operative svolte dalla Società o tramite l'evidenza del processo decisionale sottostante.

I principi di trasparenza, efficienza ed economicità devono guidare la fase propedeutica all'acquisizione di beni e servizi, con specifiche procedure per la c.d. “**Richiesta d'acquisto**”.

In particolare le procedure prevedono l'identificazione di soglie sensibili che siano in grado di identificare gli approvvigionamenti per i quali rendere obbligatoria una valutazione ex ante e l'obbligo di motivazione.

##### *VALUTAZIONE, QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEL FORNITORE*

Un sistema di soglie sensibili è previsto anche in relazione alle procedure di “**Selezione del fornitore**” prevedendo evidenza almeno dei seguenti passaggi:

- L'identificazione dei soggetti riferibili alla Società coinvolti a vario titolo (decisione, indagini di mercato, predisposizione pratica, acquisizione documenti da parte dei fornitori) in coerenza con il funzionigramma ed il sistema di procure e deleghe



- L'inquadramento dell'oggetto della fornitura, anche con riferimento a categorie identificate nelle procedure di **“Valutazione e qualificazione del fornitore”**, e la conseguente verifica dei requisiti di legge eventualmente previsti (autorizzazioni, concessioni, iscrizioni ad albi obbligatori), o l'accesso, dove possibile, alle informazioni disponibili tramite strumenti pubblici (es. white list prefettizie) o tramite la stipula di protocolli di legalità la verifica della capacità organizzativa/tecnica nello specifico settore di attività.
- Le modalità di chiamata dei potenziali fornitori
- Le modalità di determinazione del prezzo e le relative condizioni di pagamento
- L'indicazione nella richiesta di offerta della vigenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo se le attività da svolgere saranno in qualche modo funzionali all'efficace attuazione del Modello stesso
- Le modalità di selezione del fornitore
- La previsione di flussi qualificati di informazioni nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo al superamento di determinate soglie sensibili ed in ogni caso per l'assegnazione di appalti di lavori, consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, DPI e altri strumenti rilevanti per la gestione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.

La selezione del fornitore e la successiva **“Gestione ed emissione dell'ordine”** avvengono tenuto conto dell'articolazione organizzativa e della gestione “per commesse”.

*VERIFICA IN ITINERE SULLA FORNITURA E SUL FORNITORE*

La coerenza tra richiesto, ordinato ed effettivamente ricevuto deve trovare conferma nella fase di **“Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni”**.

Le procedure indicano i criteri e le soglie a seconda dei quali potranno essere previsti controlli sistematici, procedure di monitoraggio con controlli a campione o specifici report da parte del fornitore.

Dove la fornitura preveda la presenza di requisiti di tipo autorizzatorio in capo al fornitore, si prevedono controlli periodici sul mantenimento di tali autorizzazioni.

Sono indicati, anche per categorie omogenee, i soggetti incaricati di tali attività e la reportistica da produrre.

Al superamento delle soglie sensibili fissate dalla Società sono previsti report periodici sull'esito delle attività da comunicare all'Organismo di vigilanza e controllo.

#### *RICEVIMENTO DELLA FATTURA PASSIVA, CONTABILIZZAZIONE E AVVIO AL PAGAMENTO*

La contabilizzazione ed il pagamento delle fatture per le forniture ricevute rappresentano passaggio fondamentale per la commissione dei reati-presupposto in quanto “definiscono” il rapporto contrattuale e generano i flussi finanziari la cui gestione è requisito fondamentale del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Pertanto per il **“Ricevimento della fattura passiva, contabilizzazione ed avvio al pagamento”**, sono previste specifiche procedure aventi ad oggetto almeno i controlli sulla veridicità e correttezza formale e sulla coerenza con le condizioni contrattuali e di pagamento stabilite (anche per il tramite di stati di avanzamento lavori), in particolare tutte le fatture devono essere ricevute e contabilizzate mediante il sistema di fatturazione elettronica tramite l'Agenzia delle Entrate.

Nel caso il fornitore e/o il professionista sia esentato dall'obbligo della fatturazione elettronica, in fase di qualificazione lo stesso dovrà fornire tutte le informazioni ed i giustificativi dell'esenzione.

Sono inoltre previsti specifici e frequenti flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza su determinate operazioni sensibili sotto il profilo quantitativo e qualitativo al fine di consentire un monitoraggio costante di tali operazioni.

Le procedure sono inoltre coerenti con i principi previsti per le attività di cui ad A.03 ed A.04 relativamente a contabilizzazione della fattura passiva, pagamento della fattura passiva e contabilizzazione dell'avvenuto pagamento.

#### *REGOLE PARTICOLARI PER LE FORNITURE CHE COMPORTANO ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SENSIBILI*

Dove oggetto della fornitura sia lo svolgimento, in tutto o in parte, di attività sensibili come emergenti dal presente Modello di organizzazione, a prescindere dalle specifiche pattuizioni contrattuali il fornitore dovrà firmare una lettera di incarico nella quale devono essere indicati almeno:

- La/e procedura/e di riferimento completa della specifica descrizione
- La natura e la durata del rapporto
- Dichiarazione che attesti il possesso delle competenze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico
- Previsione di clausole penali in caso di violazione dei doveri di trasparenza e di commissione dei reati presupposto
- Dichiarazione di regolarità fiscale e di esatto e corretto adempimento degli adempimenti e pagamenti in materia fiscale.

- L'impegno a presentare una relazione al termine dell'espletamento delle proprie attività con annessa dichiarazione di avvenuto rispetto di quanto previsto dal presente Modello di organizzazione
- L'impegno a relazionare all'Organismo di Vigilanza in qualunque momento e per un periodo di due anni dal termine dell'espletamento delle proprie attività

## **A.02 ATTIVITA' COMMERCIALE E GESTIONALE**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Per attività di “gestione commerciale e gestionale” si intendono:

1. Le attività volte all’acquisizione di nuovi clienti/commesse
2. Le attività di gestione delle commesse acquisite
3. Le attività produttive (estrazione e produzione)
4. Tutte le attività connesse ed in particolare:
  - la gestione di impianti e attrezzature
  - la logistica e gli accessi presso gli stabilimenti
  - la gestione di partnership
  - la gestione degli asset aziendali o l’acquisizione a qualunque titolo degli stessi

### **2. Rischio-reato**

- Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare
- Truffa a danno dello stato o di altri enti pubblici
- Reati di criminalità organizzata
- Concussione, induzione e corruzione
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro
- Reati ambientali

- Reati tributari

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

#### **A.02.1. Rapporto con le pubbliche amministrazioni in qualità di committenti e in relazione a provvedimenti autorizzatori ed ispezioni**

Si applicano i seguenti principi generali, in coerenza con quanto previsto dal Modello di organizzazione al sistema di procure e deleghe e con i contenuti del Codice Etico aziendale che forma parte integrante del Modello stesso.

- Trasparenza dei rapporti con la pubblica amministrazione e con terzi, anche con riferimento al divieto di offrire o accettare doni o altre forme di liberalità, e l'obbligo di comunicare con immediatezza all'Organismo di vigilanza e controllo eventuali anomalie in proposito
- Identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni o a formare atti alle stesse destinati (distinguendo ove opportuno tra chi fornisce le informazioni e chi materialmente forma l'atto)
- Tenuta dei fascicoli secondo criteri omogenei e con indicizzazione delle informazioni in essi contenute
- Tracciabilità delle informazioni relative alla partecipazione a bandi ed all'erogazione dei servizi anche al fine di estrarne riferimenti per le decisioni successive (c.d. "sistema di supporto alle decisioni")

#### **A.02.2 – Valutazione e screening preventivo delle opportunità**

Le attività sensibili in oggetto fanno riferimento alla dimensione strategica della valutazione delle opportunità disponibili ed alla scelta, a livello generale e di singola opportunità, degli obiettivi da perseguire.

I punti e principi qualificanti dell'attività sono:

- Trasparenza nell'identificazione delle opportunità da perseguire, anche tramite la predisposizione di schede di evidenza, contenenti ad esempio criteri relativi alla localizzazione geografica anche in riferimento alla prossimità con commesse già acquisite, al tipo di strumento di selezione utilizzato dal potenziale committente, al contesto socio-economico di riferimento anche sotto il profilo della concorrenza potenziale, alla rilevanza per la dimostrazione della capacità tecnica ed economica.
- Quanto sopra nel rispetto del principio di motivazione per eventuali scelte che si presentino come “anomale” rispetto alle politiche normalmente perseguite.
- Trasparenza nell'identificazione di eventuali partnership o partecipazioni congiunte (es. ATI)

#### **A.02.3 – Verifica dei requisiti e predisposizione e presentazione dell'offerta**

Le attività sensibili in oggetto fanno riferimento alla successiva fase di valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla committenza e di predisposizione e presentazione dell'offerta.

I punti e principi qualificanti dell'attività sono:

- Verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali

- Compatibilità della commessa con altre commesse acquisite o potenziali sotto il profilo della capacità complessiva della società (e relativa adeguatezza organizzativa)
- Trasparenza e formalizzazione dei rapporti con il potenziale committente in sede di valutazione preventiva a prescindere dalle attività eventualmente richieste dal capitolato
- Trasparenza dell'eventuale valutazione circa l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti in ATI.
- Presentazione dell'offerta secondo canali ufficiali (qualora avvenga a mano deve essere effettuata da soggetti espressamente delegati a tal fine) e nel rispetto dei principi di trasparenza.

#### **A.02.4 – Instaurazione del rapporto con la committenza**

I punti e principi qualificanti dell'attività sono:

- Trasparenza e formalizzazione dei rapporti con la committenza, con attribuzione di specifiche deleghe ai soggetti incaricati della gestione di tali rapporti.
- Trasparenza e documentabilità delle procedure di acquisizione di mezzi ed attrezzature, ivi compresa l'identificazione dei soggetti addetti alla manutenzione
- Trasparenza e documentabilità delle procedure di assunzione del personale

Quanto alla gestione delle commesse e alle conseguenti fasi di rendicontazione, da intendersi come riscontro (interno o con valore esterno quando specificamente previsto dagli accordi con la committenza) tra attività previste, attività svolte e relativi



costi, e di fatturazione secondo quanto previsto dagli accordi in essere, i punti e principi qualificanti dell'attività sono:

- Implementazione di un sistema di controlli sull'effettiva esecuzione dei lavori e sull'effettivo impegno di mezzi e personale, anche con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- Sistemi formalizzati di monitoraggio delle attività svolte con particolare riferimento alle eventuali fasi di progettazione
- Formalizzazione dei soggetti con potere di vigilanza e controllo sullo svolgimento dei lavori nonché dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni committenti o interlocutrici.
- Con particolare riferimento alla vendita di materiale a privati, verifica sul settore di operatività degli stessi al fine di evitare fenomeni di interposizione fittizia, e sulla rispondenza tra quanto contrattualizzato ed effettivamente consegnato

## **A.03 ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Per attività relative alla gestione finanziaria si intendono tutte quelle attività che comportino la disponibilità e la movimentazione in entrata ed in uscita di risorse finanziarie.

### **2. Rischio-reato**

Come esplicitamente riconosciuto dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. 231/2001, la idonea gestione delle risorse finanziarie è parte fondamentale del processo di prevenzione dei reati-presupposto e pertanto le attività in oggetto presentano indici di rischio-reato con riferimento a tutti i reati presupposto rilevanti oggetto di mappatura nel presente Modello di organizzazione.

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Le principali attività fanno riferimento a:

#### **A.03.1 - Flussi di cassa (o di tesoreria)**

Con specifico riferimento a:

*I. Gestione pagamenti* – Le procedure devono garantire il rispetto di almeno i seguenti requisiti minimi, accompagnati da idonei strumenti di verifica e da flussi qualificati all'Organismo di vigilanza e controllo relativamente ai soggetti autorizzati:

- Presenza di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie con verifiche sull'anagrafica del fornitore, sulla congruità delle operazioni e sull'avvenuta maturazione del diritto al pagamento della fornitura o prestazione
- Regole formalizzate sull'utilizzo dei mezzi di pagamento, sulla loro custodia/protezione e sui soggetti autorizzati – ivi compresi gli strumenti di on line banking
- Regole formalizzate relative alla creazione di eventuali casse contanti, sulla custodia/protezione e sui soggetti autorizzati
- Regole formalizzate relative alla gestione dei rapporti con le banche, ivi compresa la negoziazione delle condizioni applicate

*II. Gestione incassi* - Le procedure di incasso devono rispettare pari requisiti di tracciabilità e sistemi di qualificazione e tracciabilità, anche tramite eventuale scadenziario posizioni creditorie.

### **A.03.2 - Finanziamenti**

L'Organo Dirigente è responsabile delle valutazioni economico comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento. L'inizio della fase di valutazione e le eventuali decisioni devono essere oggetto di flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e controllo.

Deve essere data corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine (vedi anche attività sensibili di cui ad A.04).

## **A.04 ATTIVITA' DI GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

L'oggetto di tale attività è costituito dagli adempimenti in materia societaria, amministrativa e contabile, in quanto ideale “chiusura del cerchio” con riferimento alle attività operative ed alla gestione degli approvvigionamenti.

### **2. Rischio-reato**

- Concussione, induzione e corruzione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati societari
- Reati di criminalità organizzata
- Autoriciclaggio
- Reati tributari

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

#### **A.04.A1 - Strumenti informatici per le attività contabili ed organizzazione del piano dei conti**

Deve essere garantita la presenza di informazioni ed istruzioni analitiche sulla strutturazione del Piano dei Conti anche con riferimento a regole per l'utilizzo di singoli conti.

Sono identificati per iscritto i soggetti incaricati di operare sul sistema gestionale informatico autorizzati ad operare aggiunte, modifiche o cancellazioni sulle voci che compongono il piano dei conti o ad altre operazioni relative alla gestione contabile.

È necessario che il piano dei conti garantisca un sistema contabile che sia:

- Oggettivo, tale per cui se funzioni diverse registrano gli stessi fatti, lo facciano in modo uguale
- Verificabile, tale per cui sia possibile ricostruire in modo indipendente la procedura contabile
- Costante, tale per cui le regole di registrazione non mutino nel tempo

#### **A.04.2 - Contabilizzazione ed archiviazione**

Sono identificati i locali e gli archivi dove trovano collocazione i documenti cartacei relativi alla contabilità generale.

Il sistema di controlli prevede il raggiungimento almeno dei seguenti criteri:

- Identificazione di chi emette e/o registra la fattura attiva e di chi registra la fattura passiva
- Tracciabilità ed autorizzazione preventiva per tutte le operazioni di emissione di note a credito e note a debito
- Tracciabilità e riconducibilità univoca delle fatture passive relative a spese eleggibili ai fini di agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici (tale operazione è volta ad evitare che lo stesso costo venga rendicontato su più progetti).
- Tracciabilità ed autorizzazione preventiva per ogni operazione di prima nota che sia priva di documenti giustificativi (comprehensive ma non limitate a

“scritture di storno”, “scritture di rettifica e integrazione”), prevedendo la creazione di una scheda descrittiva che riporti la data dell’operazione ed il motivo della stessa. Tale scheda deve riportare le firme di chi ha autorizzato la scrittura e di chi la ha materialmente eseguita

- In caso di fatture utilizzate ai fini dell’ottenimento di finanziamenti a breve termine, c.d. “anticipo su fattura”, viene apposto dalla funzione Contabilità apposito timbro riportante gli estremi della banca che eroga l’anticipo e la data di presentazione. Tale procedura viene validata dall’Organo Dirigente
- Implementazione di specifiche procedure per il monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie, anche con riferimento alla gestione degli acconti e alla definizione delle relative attività
- Monitoraggio della gestione di note debito/credito nel rispetto del principio di tracciabilità della motivazione alla base dell’emissione
- Schede di evidenza per la registrazione delle transazioni per le quali non sia necessaria emissione fattura (es. acquisto immobili/diritti/marchi da privati)
- Segregazione di funzioni rispetto all’attività di calcolo, pagamento e contabilizzazione delle imposte

#### **A.04.3 - Redazione del bilancio**

Deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi generali:

- Verifiche del rispetto della legislazione vigente
- Controlli sull’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali
- Decisioni sui valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, improntate sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel

rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, con riscontro  
esaustivo nella nota integrativa

- Osservanza delle norme statutarie e di legge per la predisposizione ed  
approvazione del bilancio
- Corretta valutazione delle ricadute in termini tributari delle diverse voci di  
bilancio

## **A.05 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Le attività in oggetto sono relative alla gestione delle risorse informatiche e delle credenziali per l'accesso alle risorse informatiche della Società o di terzi (in particolare pubbliche amministrazioni committenti ed interlocutrici).

Tali attività risultano sensibili sotto due differenti profili:

- Un profilo “specifico” derivante dalla presenza tra i reati-presupposto dei reati informatici e della frode informatica
- Un profilo “trasversale” in quanto una adeguata gestione organizzativa e tecnica del sistema informatico e delle risorse informatiche è presupposto indispensabile per la tracciabilità dei dati e delle informazioni e dunque per la “rendicontabilità” delle procedure attivate anche con riferimento al presente Modello di organizzazione (in questo senso le Linee guida di Confindustria del 2014 correttamente affiancano alle regole di comportamento le “misure di sicurezza” atte ad ostacolare eventuali tentativi di elusione fraudolenta delle regole stesse).

### **2. Rischio-reato**

- Reati informatici e frode informatica
- Reati-presupposto in generale in quanto le misure di tipo tecnico e organizzativo relative agli aspetti informatici non siano in grado di supportare il rispetto delle procedure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo
- Reati tributari



### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Le principali attività fanno riferimento a:

#### **A.05.1 - Protezione dei dati e dei sistemi**

Il sistema informatico assolve i seguenti requisiti

- Installazione e gestione di sistemi di sicurezza fisica.
- Installazione e gestione di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica
- Installazione, gestione e aggiornamento dei sistemi antivirus e di protezione dei dati e dei sistemi anche dagli accessi dall'esterno
- Controllo e selezione degli accessi ai locali nei quali sono collocati i sistemi di elaborazione di tipo server
- Inventario periodico delle attrezzature hardware, dei programmi software e delle licenze d'uso
- Periodici salvataggi di back up dei dati e conservazione dei relativi supporti in luoghi idonei alla loro custodia
- Predisposizione e verifica periodica del piano di ripristino del sistema informatico

In relazione a tali adempimenti devono essere previste e formalizzate delle linee di riporto nonché flussi qualificati periodici nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo.

#### **A.05.2 - Utilizzo dei sistemi informativi**

Sono fissate delle policies di gestione dell'accesso al sistema informatico aziendale con la previsione di almeno i seguenti requisiti:

- Sistemi di tracciabilità degli accessi al sistema informatico
- Identificazione delle operazioni sensibili per le quali si renda eventualmente necessaria la creazione e conservazione di un log degli accessi con indicazione delle operazioni eseguite
- Credenziali di autenticazione (coppia di valori User-ID + Password) univoche e personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti al personale utilizzatore del sistema informatico, garantendone l'immediato aggiornamento in caso di modifiche delle mansioni o cessazione del rapporto
- Identificazione dei soggetti autorizzati utilizzo dell'accesso ad internet, alla trasmissione dati alla Pubblica Amministrazione, all'accesso al sistema bancario (on line banking)
- Identificazione dei soggetti dotati di dispositivi di firma elettronica e dei criteri per la conservazione degli stessi.

### **A.05.3 – Sistema di controlli**

Sono previsti controlli periodici sull'effettività e sul mantenimento dei requisiti fissati, con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo sugli esiti dei controlli stessi.

Parimenti devono essere oggetto di flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo i progetti che comportino rilevanti variazioni del sistema informatico in essere.

Qualora siano oggetto di affidamento a soggetti esterni attività di tipo informatico, dovrà essere verificato l'adeguamento alle norme vigenti con particolare riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali; tali affidamenti sono da

ritenersi esternalizzazione di attività sensibili cui si applicano le regole specifiche previste in A.01.

## **A.06 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Devono essere considerati punti rilevanti:

- Il reclutamento e assunzione del personale
- Le procedure di gestione amministrativa ed economica
- La formazione del personale con riferimento ai contenuti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed all'efficace attuazione dello stesso

### **2. Rischio-reato**

- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
- Reati tributari
- Tutti i reati-presupposto in relazione alla formazione sulla corretta attuazione delle previsioni del Modello di organizzazione.

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Le principali attività fanno riferimento a:

#### **A.06.1 - Selezione, valutazione ed assunzione del personale**

In tale chiave, le attività principali oggetto di specifiche procedure devono essere almeno le seguenti:

- necessità dell'assunzione di nuovo personale e verifica dei requisiti di affidabilità nonché esame del CV e delle attività in precedenza svolte;
- conformità alle prescrizioni eventualmente contenute in norme di legge;
- inquadramento del personale secondo le norme di legge e della contrattazione collettiva applicabili ed utilizzo dello stesso nel rispetto delle mansioni e dei principi di efficienza ed economicità;
- comunicazione immediata delle informazioni e dei documenti rilevanti per la partecipazione dei nuovi assunti alle attività di efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ivi compresi i controlli ed il sistema disciplinare con opportuni riferimenti nell'informativa per il trattamento dei dati personali).

#### **A.06.2 – Gestione del personale: rilevamento presenze**

Devono essere previsti:

- rilevamento presenze tramite sistemi automatizzati e atti a garantire l'univocità della registrazione;
- obbligo di motivazione nei casi in cui non sia possibile attivare sistemi automatizzati, con previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo;
- per tutte le operazioni di cui sopra, identificazione formalizzata dei soggetti addetti alla gestione del rilevamento e della registrazione delle presenze del personale, con la previsione di controlli incrociati sulla corretta lettura e sul corretto inserimento dei dati.

### **A.06.3 – Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni**

Quanto alla fase di gestione amministrativa, con particolare riferimento al pagamento delle retribuzioni, valgono i seguenti principi generali:

- devono essere formalizzate le modalità di pagamento delle retribuzioni. Per modalità di pagamento devono intendersi l'assegno bancario o il bonifico bancario. L'utilizzo di ulteriori modalità di pagamento deve essere motivato per iscritto;
- devono essere identificati i soggetti addetti alla predisposizione, firma (autorizzazione se bonifico bancario) e consegna (effettuazione se bonifico bancario);
- qualora le prestazioni del personale siano oggetto di rendicontazione nel quadro di progetti finanziati da enti pubblici, deve essere redatta apposita relazione accompagnatoria che attesti il numero di ore/uomo effettivamente impegnate sul progetto e la compatibilità di tali dati con l'effettivo impiego delle risorse umane.

### **A.06.4 - Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del modello**

Quanto alla formazione ai fini dell'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, la stessa deve avvenire tramite la predisposizione di un piano formativo annuale, con la previsione di corsi di avviamento da destinare a tutto il personale (l'estensione si motiva con la pervasività delle attività di efficace attuazione anche seguito dell'inserimento dei reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di

lavoro) e di corsi di formazione specifica da programmare in base alle mansioni del personale ed i relativi rischi-reato.

Anche dove il personale non sia destinatario di specifiche procedure, lo stesso verrà istruito e richiamato al rispetto dei principi previsti dal Codice Etico.

Per formazione si intende in via di principio formazione in presenza, qualunque modalità alternativa (es. distribuzione di materiale informativo e documenti ufficiali) deve essere motivata per iscritto.

I corsi di avviamento devono obbligatoriamente prevedere

- la consegna di copia dei documenti di interesse o le modalità per avere facile accesso agli stessi;
- il riferimento alla Bachecca del Personale da consultare per avere conoscenza di eventuali modifiche del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, esplicitando che la pubblicazione in Bachecca costituisce presunzione di conoscenza.

L'Organismo di vigilanza e controllo nell'ambito delle sue funzioni deve procedere ad una verifica periodica della conoscenza delle responsabilità e delle eventuali deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio di commissione dei reati-presupposto. Di tale verifica viene redatto apposito verbale contenente le carenze riscontrate, che forma oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Deve essere fissato il termine massimo, a decorrere dalla data del verbale, entro il quale devono essere pianificati interventi di formazione idonei a porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate.

## **A.07 ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 D.LGS. 81/2008**

### **1. Inquadramento generale**

Oggetto della presente attività sono gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la “visione” organizzativa introdotta dall’art. 30 del D.lgs. 81/2008

### **2. Rischio-reato**

- Omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia applicabili all’ente

### **3. Descrizione delle componenti principali dell’attività: il Modello di organizzazione e gestione ex Art. 30 D.lgs. 81/2008**

L’art. 30 del D.lgs. 81/2008 ha introdotto specifici requisiti per i Modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 con riferimento all’esimente da responsabilità per i reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.



In particolare, l'art. 30 fa riferimento alla possibilità di ottenere il beneficio dell'esimente tramite un sistema aziendale per la gestione degli obblighi di legge relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

prevedendo idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.”

La società si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) secondo le Procedure semplificate per l'adozione del MOG nelle PMI adottate dal Ministero del lavoro come da Art. 30 Comma 5bis D.lgs. 81/2008.

Tale SGSL viene inoltre integrato dalle seguenti specifiche prescrizioni.

#### *SISTEMA SANZIONATORIO*

Si applica il sistema sanzionatorio previsto nella Sezione VI del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### *FLUSSI QUALIFICATI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA*

- Copia rapporti di audit periodico e comunicazione preventiva di tali audit al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'eventuale partecipazione
- Riepilogo annuale infortuni/incidenti
- Copia eventuali verbali di contestazione rilevati da autorità competenti

Deve inoltre prevista la comunicazione preventiva delle date degli audit al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'eventuale partecipazione

## **A.08 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

La Società è soggetta a rischio di illeciti in ambito ambientale, ed in particolare con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti ed alla corretta tenuta delle aree di lavoro e dei cantieri.

Tale rischio può variare in relazione alle attività previste dal singolo appalto nonché alle caratteristiche del singolo cantiere (ubicazione, contesto geografico e idrogeologico).

Pertanto a livello generale deve essere prevista l'effettuazione di una specifica valutazione dei rischi ambientali.

### **2. Rischio-reato**

- Reati ambientali rilevanti così come descritti nella Sezione “Mappatura dei rischi-reato” e personalizzati a seguito di “Valutazione ambientale iniziale”.

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

#### **A.08.1 – Valutazione ambientale iniziale - Rapporto tra stato attività svolta e stato dei luoghi di svolgimento – Interconnessioni e rischi interni ed esterni**

La valutazione ambientale iniziale viene definita coerentemente con i principi della norma tecnica UNI EN ISO 14001.

### **A.08.2 – Individuazione dei requisiti legali- Obblighi ed autorizzazioni**

Formano parte essenziale di tali attività:

- l'identificazione e l'aggiornamento continuo dei requisiti legali e delle norme applicabili
- l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni tramite la corretta rappresentazione delle attività aziendali e del possesso dei requisiti richiesti
- L'ottenimento, la gestione e l'aggiornamento delle informazioni relative al possesso dei necessari requisiti ed autorizzazioni da parte degli attori della filiera rifiuti con i quali la società si relaziona.

### **A.08.3 – Gestione dei rifiuti e rischio di filiera**

Formano parte essenziale di tali attività:

- la tracciabilità della tipologia e quantità di rifiuti presenti presso le sedi societarie e nei cantieri in attesa di smaltimento, tramite caricamento nei Registri previsti dalle norme di legge applicabili e l'utilizzo di specifici contatori al fine di impedire il superamento dei massimali;
- la tracciabilità dei rapporti con i fornitori di servizi di trasporto e smaltimento rifiuti sia con riferimento ai requisiti generali del fornitore sia con riferimento alla conformità dei mezzi utilizzati per ogni singola operazione.

## **SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING)**

### **6.1. Apparato disciplinare e sanzionatorio**

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama quanto a tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale);
- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto);
- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto);
- la commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso;
- la commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, determina

L'adozione di provvedimenti volti ad eliminare il pericolo di reiterazione delle condotte costituenti il reato contestato. Tra queste, in particolare:

- a) l'adozione di un sistema rafforzato di monitoraggio dell'attività svolta dal lavoratore;
- b) la destinazione del lavoratore ad altra attività non soggetta al medesimo rischio;
- c) la sospensione immediata a tempo indeterminato.

Tale ultimo provvedimento può essere adottato solo quando i precedenti non possano essere posti in essere ovvero non possano avere efficacia alcuna.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:

- penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati all'Ente.

Quanto agli Amministratori, l'Organismo di vigilanza e controllo in funzione di monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari.

La conseguenza di tale segnalazione è sempre la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di coinvolgimento degli Amministratori si procede a convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali sanzioni.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato.

## **6.2. Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing) e relativo sistema**

### **sanzionatorio**

L'art. 6 comma 2bis prevede l'attivazione di canali attraverso i quali i "soggetti apicali" ed i "soggetti sottoposti" possano presentare segnalazioni circostanziate a tutela dell'integrità della Società.

Tali segnalazioni devono essere:

- rilevanti per i reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001
- circostanziate e fondate (1) su elementi di fatto precisi e concordanti, (2) su violazioni del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 della Società.

La Società con specifico atto notificato a tutti i soggetti sopra richiamati, comunica agli stessi i canali attivati (almeno due, di cui uno informatico) e le caratteristiche che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Sono sanzionati con la sanzione a partire dalla sospensione:

- gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.



## **SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO**

### **1.Premessa**

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente regolamento definisce, in coerenza con la continuità d'azione pregressa ed alla luce delle innovazioni normative e giurisprudenziali, i compiti attribuiti all'OVC, i requisiti necessari per la nomina, la revoca, la durata dell'incarico dei suoi componenti, e tutte le caratteristiche necessarie affinché tale organismo possa operare con gli autonomi poteri d'iniziativa e controllo richiesti dal legislatore.

L'OVC può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'OVC vengono nominati dall'Organo Dirigente che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

È compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie al fine di:

- a) verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione;
- b) garantire nel tempo l'efficacia del Modello avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative

- variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento;
- c) garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione;
  - d) segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati;
  - e) ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili;
  - f) relazionare semestralmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro;
  - g) emanare pareri quando previsto dalle procedure;
  - h) ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure.

A tal fine, dovranno essere portati a sua conoscenza:

- il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili;
- il sistema delle deleghe adottato;
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

## **2.Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e continuità d'azione:**

*Professionalità:* in considerazione della specificità dei compiti dell'OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E' richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

*Onorabilità:* vengono richiesti ai componenti dell'OVC, i requisiti così come previsti dall'art.3 (Requisiti di onorabilità) del "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV" emesso dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione, con Decreto n. 468 del 11 Novembre 1998. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali. Ai componenti dell'OVC non dovranno essere assegnati responsabilità e compiti operativi.

Non possono essere nominati componenti dell'OVC soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

*Autonomia:* L'OVC riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'OVC"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e

specialisti anche esterni. L'OVC inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

*Nomina, revoca e durata dell'incarico:* I componenti dell'OVC sono nominati dall'Organo Dirigente e rimangono in carica per un periodo di tre o quattro anni, tenuto conto della necessità di non allineare la scadenza dell'OVC e quella dell'Organo Dirigente il quale, in sede di nomina di un componente dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

### **3.Modalità di programmazione e svolgimento delle attività dell'OVC**

#### *Analisi dei rischi*

In conformità con i requisiti del MOC, l'OVC effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello siano conosciute e rispettate. Al termine dell'attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello.

#### *Reporting*

L'OVC invia all'Organo Dirigente due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello Organizzativo che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente.

#### **4. Compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo**

Stanti le responsabilità civili e penali gravanti sui componenti dell'OVC per l'eventuale commissione di illeciti e per l'omessa vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo. Anche dove uno o più componenti dell'OVC dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

**5. Le "hot line" e le procedure per la segnalazione delle notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.**

Compito dell'OVC è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori della Società:

- le attività da esso svolte;
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Modello).

In particolare, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- segnalazione via mail;
- segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale;
- segnalazione diretta all'OVC negli orari dallo stesso identificati.

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

### **5.1 Segnalazioni ufficiose**

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusato erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OVC valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'OVC esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

## **5.2. Segnalazioni ufficiali**

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001;
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle procedure di cui al presente Modello di Organizzazione.

## **6. La conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo ed alle segnalazioni ricevute**

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'OVC dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni alla Società.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).